

LXXX.

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi — Approvazione degli articoli da 5 a 26 inclusivo, dopo discussione sopra alcuni articoli alla quale prendono parte i senatori Baccelli, Manfredi dell'Ufficio centrale, Tolomei B., Mangilli, Lovera, Todaro F., Bizzozero, Verga A., Parenzo, Gadda, Bartoli, Vitelleschi, il relatore senatore Majorana-Calatabiano ed il ministro dell'interno — Incursione dell'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro dell'interno; interviene più tardi il ministro guardasigilli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
«Intorno agli alienati ed ai manicomi» (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: la Discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi.

Il Senato rammenta che ieri furono approvati i primi quattro articoli.

Leggo ora l'art. 5.

Art. 5.

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata alla deputazione provinciale per quelli mantenuti dalla provincia, o da un Consiglio amministrativo di nomina del Consiglio provinciale per quelli appartenenti ad Opere pie (salvo il disposto della legge sulle Opere pie per

le Congregazioni di carità), o dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

Rammento anche che il sig. relatore aveva accennato ad una modificazione di redazione che l'Ufficio centrale avrebbe proposto intorno a quest'art. 5.

Ha ora facoltà di parlare sull'articolo medesimo il senatore Baccelli.

Senatore BACCELLI. È tanto poca cosa la materia sulla quale voglio parlare che se fossi molto lungo temerei d'incappare in quell'accusa che moveva il giureconsulto Guarino a taluni commentatori dicendo che nelle cose facili sono prolissi e nelle cose oscure sono laconici.

Sarò per tanto breve, ma premetto che ove le mie modeste osservazioni avessero potuto essere interpretate come una opposizione a questa legge avrei preferito di tacere poichè nell'animo mio, vi sta che nessuna legge meriti

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

di essere approvata con plauso quanto questa. Dalla quale lode ne deriva al ministro dell'interno ed alla nostra Commissione centrale che l'ha studiata e condotta a tanto grado di perfezione.

Ma in tutte le cose umane vi è sempre qualche difetto; ed io mi sono permesso di declinare questo difetto alla Commissione anche prima di parlarne in Senato.

E sono lieto di vedere che già per la metà questa mia osservazione è stata accolta, e per conseguenza non mi rimane a sperare che lo accoglimento dell'altra metà.

La mia osservazione è la seguente:

Il progetto dopo aver classificato i vari manicomi, passa a dare a questi corpi l'anima loro, ossia ad organarne l'amministrazione.

Distingue i manicomi in due grandi classi, in due tipi. I manicomi provinciali ed i manicomi delle Opere pie.

Non parlo dei manicomi privati sui quali la legge stabilisce delle disposizioni piuttosto di vigilanza e di sorveglianza anzichè di organamento.

Ed inquanto ai manicomi provinciali vuole che l'amministrazione sia conferita alla Deputazione provinciale. In quanto ai manicomi spettanti alle opere di beneficenza vuole che il Consiglio provinciale nomini l'amministrazione.

A me è sembrato che questa disposizione sia un neo di questa bellissima legge.

Tante volte i nei aumentano la bellezza, ma quando stanno al loro posto; questo è un neo fuori di posto.

Difatti quel conferire che fa la legge il diritto di amministrazione alla Deputazione provinciale, innanzi tutto costituisce una incoerenza del legislatore verso altre disposizioni non ha guari emanate.

Nella nuova legge comunale e provinciale la modificazione più radicale, la più importante è quella di avere tolto alla Deputazione provinciale tutto ciò che era estraneo alla sua indole, e tutto ciò che non derivava per retta via dal Consiglio provinciale di cui è emanazione. Tutela di comuni, controllo di Opere pie tolte totalmente alla Deputazione provinciale; attribuzioni uniche della Deputazione provinciale, quelle che le vengono delegate dal Consiglio provinciale.

In questa innovazione sta tutta l'importanza

della nuova legge comunale e provinciale. Ora con le disposizioni dell'art. 5 mi sembra che si venga ad urtare in questa disposizione recente della legge comunale e provinciale; si vuole ridare alla Deputazione provinciale l'amministrazione *del manicomio*, e sottolineo questa parola, perchè, quale manicomio, nella sua essenza, compendia tutte le Opere pie, se non altro per la sua grande importanza.

Ma questo è il meno. Torna a conferire in modo *diretto* l'amministrazione del manicomio alla Deputazione provinciale facendone un suo speciale diritto, indipendentemente dal Consiglio provinciale, mentre la legge nuova comunale e provinciale, non ha voluto che si desse alle Deputazioni provinciali altra prerogativa, altro diritto se non quello che già si trovava nel seno, nel ventre del Consiglio provinciale medesimo.

Onde ne viene questa prima conseguenza dell'incoerenza di queste disposizioni con le altre che abbiamo poc'anzi sancite e della violazione apertissima dell'art. 192 della legge comunale e provinciale, il quale dice: « Sono sottoposte all'Amministrazione provinciale e le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi amministrati ».

Ma potrebbe dirsi che questa mia doglianza sia di poco conto, perchè dopo tutto la Deputazione provinciale non è che una emanazione del Consiglio provinciale.

Io però mi permetto di ricordare al Senato che è comune doglianza, specialmente dei giuristi, di vedere continuamente le nostre leggi lasciare dei desiderati nell'ordine giuridico, di guisa che si va sempre avanti a furia d'interpretazioni e di giurisprudenza, mentre il legislatore avrebbe potuto provvedere agli avvenimenti futuri dubbi col tenere un linguaggio più preciso che fosse possibile.

Che diversità passa fra il conferire il diritto di amministrare al Consiglio provinciale ed il conferirlo alla Deputazione provinciale?

Sembra nulla, e pure la differenza è profonda.

Quando voi conferite l'amministrazione del manicomio alla Deputazione provinciale, è la legge che conferisce questo diritto alla Deputazione provinciale?

La Deputazione provinciale va ad essere investita di questo *ius administrandi non iure delegationis*, ma *iure legis*.

E questo che cosa importa?

Importa che i Consigli provinciali vengono ad essere spogliati del diritto di controllo sia nell'ordine di contabilità, sia nell'ordine morale, sia nell'ordine economico.

Ne volete una prova?

Non avete a fare altro che rammentarvi lo stato della legislazione della legge comunale e provinciale anteriore alla presente.

La legge conferiva alle Deputazioni provinciali la tutela dei comuni ed il controllo sulle Opere pie. Poteva il Consiglio provinciale domandare alla Deputazione che cosa avesse fatto della tutela dei comuni e delle Opere pie o di beneficenza. Ma no. E perchè?

Perchè la Deputazione provinciale suffragata da tutta la giurisprudenza più che ventenne del Regno rispondeva: ma io non ho ricevuto da voi Consiglio provinciale *iure delegationis* questa tutela; questa mi appartiene *recto tramite* dalla legge, ed io non ne devo render conto a voi.

E così dite di tanti altri corpi morali.

E poichè mi ci trovo in mezzo, (ciascuno parla delle cose sue), il Consiglio dell'ordine degli avvocati, è chiamato ad esercitare una giurisdizione disciplinare verso i propri membri. Ebbene se il Consiglio dell'ordine emanasse una decisione vi è appello alla Corte d'appello e alla Cassazione.

Nessuno andrebbe a portare il reclamo al ceto degli avvocati, perchè il Consiglio dell'ordine si difenderebbe dicendo, non è per delegazione che io ho ricevuto questo diritto, ma è la legge che me ne ha investito.

Dunque vedete quant'è profonda la differenza tra il conferire il diritto di amministrare al Consiglio provinciale, che poi può delegarlo alla Deputazione provinciale, o ad altra Commissione; e quello di conferirlo direttamente alla Deputazione provinciale.

Nel primo caso il Consiglio esercita il suo legittimo controllo, nel secondo caso non lo può esercitare.

E più grave si fa questa osservazione se si considera che per ordine naturale delle cose il diritto di amministrare non si dissocia mai da quello di proprietà. Ciascuno è ministro delle cose sue.

Ora se il Consiglio provinciale è proprietario di questi manicomi, perchè volete spogliarlo

del diritto di amministrare per conferirlo ad altro corpo?

E più violento diventa il contrasto se stando al progetto quale ci sta sotto gli occhi si vedesse il Consiglio provinciale investito della facoltà di scegliere gli amministratori per le Opere pie; e così del proprio diritto sarebbe spogliato e dell'altrui investito.

Tutto ciò ha formato un grave dubbio nel mio spirito, talchè mi sono mosso a fare queste osservazioni.

Ma si dirà: tutto ciò poco importa, sono questioni di diritto. Imperta moltissimo rispondo nelle conseguenze, e voi che siete consumati nella vita pubblica, potete meglio di me comprendere quali possono essere le conseguenze molteplici e gravi di questa disposizione se la si lasciasse come è.

Il Consiglio provinciale non avrebbe più il controllo sui manicomi di sua proprietà, e questi manicomi invece di progredire intristiranno.

I frutti di questa legge, ove fosse lasciata la disposizione nei termini com'è espressa, sarebbero assai scarsi.

Voi mi insegnate che tutte le istituzioni possono essere buone o cattive secondo che colui che vi sta a capo sia buono o cattivo: come l'umanità così le istituzioni secondarie sono tutte biografiche. L'individuo eccellente fa l'istituzione eccellente, l'individuo cattivo la fa cattiva. Perciò io sono indifferente alle imperfezioni delle leggi, poichè possono esser sempre corrette da coloro che le applicano quando abbiano l'animo retto; ma è anche vero che la legge è buona o cattiva secondo che lascia più o meno aperto l'adito all'umana malizia.

Per l'esperienza che ho acquistato facendo per 12 anni il deputato provinciale, dico, che quando voi avrete un buon direttore di manicomio e lo porrete di rimpetto alla Deputazione provinciale, ad un corpo collettivo così numeroso, quet'uomo nel caso avvenga una divergenza di opinioni non avrà alcuna tutela.

Questo direttore a cui voi volevate concedere perfino l'amministrazione dello stesso manicomio e avreste fatto male concedendola, perchè credo che i medici non siano buoni amministratori di ospedali, questo direttore al quale giustamente avete voluto dare tutta l'autorità, tutto l'ascendente possibile, tutto il prestigio, perchè possa, secondo i desiderati della scienza,

condurre il manicomio che gli si affida, si troverà tutti i giorni alle prese con dodici individui che ora gli negheranno, ora gli disdiranno una cosa, e questo direttore per essere medico dei matti, finirà matto egli stesso.

Io ho avuto campo di vederlo nel nostro Consiglio provinciale che pure, mi sembra uno dei migliori Consigli provinciali, specialmente per la saggezza nell'amministrazione, onde tanta lode va data all'amico Berardi che mi dispiace di non veder presente.

Ebbene questo Consiglio così calmo, così sereno sempre, ebbe una volta sulle sue braccia un collegio convitto. Questo collegio fu il vessillo delle più tempestose battaglie che si agitarono nel Consiglio provinciale. Il primo ed il secondo direttore andarono sommersi nelle onde di questa tempesta, tanto più grave, quanto più era chiusa nel piccolo corpo del Consiglio provinciale.

E finalmente quando si è presentata la prima occasione, la Deputazione provinciale non ha visto di meglio che sbarazzarsene e restituirlo al Governo.

Questo esempio l'ho addotto per dimostrare a quale situazione si esporrebbe un povero direttore di manicomio, ove lo si lasciasse dirimpetto ad un ente poderoso, collettivo, quale è la Deputazione provinciale, senza uno scudo che impedisca almeno l'assorbimento della sua individualità.

Questo inconveniente non si verificherebbe se l'amministrazione appartenesse direttamente al Consiglio provinciale. E notate altra incoerenza della legge che, mentre dà tutto il diritto di amministrare alla Deputazione provinciale non controllante la provincia (conciossiachè questo è l'effetto giuridico di questa collazione diretta), dall'altra parte la nomina del direttore è fatta dal Consiglio, e si aggiunge poi se il licenziamento a questo direttore debba esser fatto dal Consiglio o dalla Deputazione provinciale....

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chi nomina, congeda....

Senatore BACCELLI... Badate alla legge comunale e provinciale e vi troverete che molte nomine sono fatte dalla Deputazione, mentre il licenziamento non può esser fatto che dal Consiglio.

Sono anomalie che nelle nostre leggi ammi-

nistrative si riscontrano ad ogni piè sospinto; ma ammettiamo anche che chi nomina cacci.

Ebbene, si caccia via il direttore del manicomio dalla Deputazione provinciale che l'amministra, dovrà venire in Consiglio a riferire, ma come questo Consiglio che voi avete tenuto estraneo a tutta l'amministrazione...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. No.

Senatore BACCELLI. ...Voi mi dite di no, ed io sono felice che voi diciate di no, perchè in tal caso le mie difficoltà vengono diluite dal vostro no; ma vi conducono alla necessità di modificare per lo meno la redazione della legge, perchè come sono sorte nell'animo mio queste dubbiezze, così possono nascere anche in avvenire nello spirito altrui.

Se dite no, ma perchè volete lasciare questa redazione?

Perchè non potete eliminare tutte queste difficoltà col riferirvi nudamente e semplicemente alle disposizioni del diritto comune, dicendo: Le amministrazioni dei manicomi saranno regolate secondo le disposizioni dell'art. 192 della legge comunale e provinciale?

È questo che voi intendete?

Ditelo che non intendete di fare un atto di abrogazione all'art. 192.

Se non fate un richiamo all'art. 192, tutto quello che ho detto non sarà cancellato dal vostro diniego, ma rimarrà perfettamente fermo; voi andate a conferire l'amministrazione dei manicomi ad un ente che sembra una emanazione della provincia, ma che nei diritti conferiti direttamente dalla legge non lo è, e venite a sottrarre il manicomio alla legittima e naturale sorveglianza di quell'ente, a cui la legge nell'art. 192 ne ha dato l'amministrazione dicendo: « Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati, ecc., verranno sottoposti all'amministrazione provinciale ».

Che male c'è se voi accettate la redazione che vi propongo, dicendo che l'amministrazione dei manicomi è regolata dall'art. 192?

Molto più vi persuaderete ad accettare la mia proposta, se farete con me quest'altra considerazione.

Come farà la Deputazione provinciale, a cui avete conferito *iure legis directo*, ad amministrare il manicomio?

La Deputazione, o distacca il manicomio, facendone quasi un ente autonomo, al quale ogni

anno il Consiglio provinciale stabilirà l'appannaggio e la dotazione, secondo la richiesta che ne farà la Deputazione provinciale, corpo amministrante, ovvero lo manderà in economia, facendone un ramo della contabilità provinciale.

Nel primo caso il Consiglio provinciale non ha niente a vederci. Accadrà pei manicomi quel che avviene per g'istituti tecnici, dove esiste una Commissione speciale incaricata per legge di amministrarli, la quale non fa altro che mandare al Consiglio provinciale la cifra di ciò che le fa di bisogno e il Consiglio provinciale è obbligato a stanziarla; altrimenti il prefetto la stanzierebbe d'ufficio.

È questo che volete?

La Deputazione provinciale stanzierà una cifra pei manicomi, e il Consiglio provinciale di buona o di mala voglia, dovrà approvarla? Se è questo, allora spogliate il Consiglio provinciale persino del modo di vedere dove vadano i suoi danari; ciò è enorme.

Ovvero la Deputazione provinciale ne farà un ramo speciale di contabilità, ed allora sarà bello vedere che, mentre la legge avrebbe sottratto alla vigilanza economica, morale, amministrativa del Consiglio provinciale, il manicomio, la Deputazione porterebbe l'allegato del manicomio del bilancio relativo ai manicomi, ma il Consiglio viceversa dovrebbe considerare la pagina come sigillata e chiusa perchè non spetta a lui vederlo.

Tutte queste sono enormezze che certamente non possono essere state nella mente di chi ha redatto quell'articolo. Ma che però per filo retto di logica vanno a conseguirsi per mezzo della disposizione dell'art. 5 se così si lasciasse.

Io avrei terminato se non vi fosse l'altro capo relativo ai manicomi delle Opere pie od istituti di beneficenza. Ho piacere che le mie osservazioni fatte fuori di questo recinto abbiano potuto operare una parziale modificazione dell'art. 5, sicchè siamo assicurati per essa che le Opere pie ed i manicomi spettanti ad Opere pie non vedranno nominata la loro amministrazione dal Consiglio provinciale quando esistono tavole di fondazione o statuti legalmente approvati, comprovanti quell'osservanza che è la migliore interprete, così delle volontà dei pii fondatori come delle leggi.

Però quantunque Commissione e ministro ab-

biano accettato di modificare quest'articolo rendendolo consono cogli articoli successivi di questa legge sui manicomi, nei quali si proclama rispetto alle tavole di fondazione, nullameno mi piace di richiamare l'attenzione del Senato su quanto era stato prima detto, perchè anche da questo si scorge la necessità di una redazione totale dell'art. 5.

Io non ho altro a dire, spero che la Commissione vorrà accettare questa mia modesta proposta, cioè di esprimere con un semplice comma che i manicomi delle provincie saranno amministrati dai Consigli provinciali a forma dell'art. 182 secondo comma.

Che se tanto il ministro quanto la Commissione centrale non crederanno di accettare questa modificazione, non perciò io non sarò lieto di questa legge; la voterò con due mani, se fosse possibile, ripetendo quello che poco anzi dissi, cioè che tutte le leggi possono avere dei difetti e che questi difetti scompaiono quando coloro che si trovano ad amministrare, siano pieni di virtù e di rettitudine.

PRESIDENTE. Prima che prosegua la discussione di quest'art. 5, parmi utile far conoscere al Senato una nuova redazione concordata fra l'Ufficio ed il signor ministro.

L'articolo direbbe: « L'amministrazione dei manicomi pubblici, sarà affidata alla Deputazione provinciale, per quelli mantenuti dalla provincia, ed un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale; alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posto in armonia, o integrato, secondo la legge delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Debbo pure avvertire che il signor senatore Cesarini ha mandato un emendamento di forma a questo l'art. 5.

L'emendamento consisterebbe nel cambiare il contenuto della parentesi che si legge nel primo capoverso dell'art. 5 e così concepita « (salvo il disposto della legge sulle Opere pie per le Congregazioni di carità) » sostituendovi invece una delle due seguenti:

(Salvo il disposto dell'art. 4 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, 17 luglio 1890, n. 6972).

Oppure:

(Salvo il disposto della legge sulle Opere pie

per le Congregazioni di carità e per le amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dalli statuti regolarmente approvati).

Il senatore Cesarini non potendo egli intervenire, aveva pregato il senatore Manfredi, di svolgere questo suo concetto.

L'onorevole senatore Manfredi ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Avrei accettato la proposta dell'onor. mio amico senatore Cesarini, in quanto che si trattava di proposta che non incontrava opposizione dall'Ufficio centrale, al quale appartengo. Ma la proposta non ha più bisogno di difesa, essendo stata già accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro e difesa dall'onor. Baccelli.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Tolomei ha facoltà di parlare.

Senatore TOLOMEI B. Avevo chiesto la parola per svolgere lo stesso concetto del senatore Baccelli. Non mi resta ora che ringraziare l'Ufficio centrale di avere accettato la nuova redazione, la quale rammenta le tavole di fondazione per quei manicomi che derivano da istituti di beneficenza.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Mangilli ha facoltà di parlare.

Senatore MANGILLI. Siccome ho avuto occasione di occuparmi delle amministrazioni provinciali, ed anzi ho avuto l'onore di essere per diversi anni a capo di una di esse, così domando permesso al Senato ed ai colleghi della Commissione di rispondere poche cose alle osservazioni principali fatte dall'amico Baccelli in opposizione al disposto dell'art. 5.

Se poi il Senato me lo permetterà accennerò anche a qualche fatto che varrà a dimostrare come il sistema che vorrebbe adottare il senatore Baccelli, cioè che una Commissione speciale abbia ad amministrare i manicomi...

Senatore BACCELLI. No.

Senatore MANGILLI. ...Arriverò, dico, a dimostrare che quello sarebbe il peggiore di tutti perchè avrebbe tutti gli inconvenienti della amministrazione diretta delle Deputazioni, senza averne i vantaggi.

Venendo dunque alla opposizione fatta dall'egregio amico mio il senatore Baccelli, comincerò col dirgli che mi pare che la disposizione di questo articolo piuttosto che diretta a conferire ai Consigli provinciali un diritto che non

hanno, come egli afferma, non faccia che riconoscere in essi un diritto di cui sono naturalmente in possesso, perocchè quegli istituti che sono di spettanza delle provincie, perchè vivono e si mantengono con i fondi del bilancio provinciale sono essenzialmente le Deputazioni provinciali che debbono amministrarli.

In altri termini, per me l'art. 5 piuttostochè costitutivo di un nuovo diritto, come vorrebbe il senatore Baccelli, è declarativo di un diritto già esistente, fondato oltrechè nel fatto, nella disposizione esplicita della legge comunale e provinciale.

E difatti cosa dice l'art. 182 della legge che egli ha citato? Ecco:

« Sono sottoposti alla amministrazione provinciale i beni, le istituzioni e stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari ».

Da qui l'obbligo per le provincie di fornire i fondi per il mantenimento dei mentecatti, e di conseguenza il diritto ed il dovere di amministrare gli stabilimenti nei quali i mentecatti si accolgono.

Le provincie, infatti o hanno stabilimenti propri ove ospitare questi malati, o si sono concordate con altre provincie per concorrere nella spesa di un unico comune stabilimento.

Tanto nell'uno che nell'altro caso provvedono alla spesa occorrente coi fondi del bilancio provinciale.

Siccome poi ogni atto amministrativo della provincia è in pratica eseguito dalla sua Deputazione così è che la Deputazione provinciale deve erogare i fondi assegnati pei manicomi, che è quanto dire che deve amministrarli.

Ha detto il senatore Baccelli che lo stesso Consiglio provinciale deve essere l'amministratore dei manicomi. Ma come è ciò possibile? Come mai può un'assemblea amministrare? I corpi collettivi, le assemblee, non amministrano, deliberano; altri dà esecuzione alle loro deliberazioni. Così è dei Consigli comunali, che sono rappresentati nell'esecuzione dei loro deliberati dalle rispettive Giunte; così è del Parlamento che ha il suo potere esecutivo nel Ministero. Le Deputazioni provinciali sono le naturali esecutrici delle deliberazioni dei loro rispettivi Consigli.

Questo implicitamente dice l'art. 182 della

legge comunale e provinciale; questo e non altro vuol dire l'art. 5 della legge che discutiamo.

Dice il senatore Baccelli: è estranea all'indole della Deputazione provinciale l'amministrazione dei manicomi, come lo era ad essa la tutela delle Opere pie, e degli altri enti morali che la nuova legge comunale e provinciale, appunto per questo le ha tolta.

Abbia pazienza il mio amico Baccelli se io trovò che l'analogia che egli vorrebbe così stabilire non sussiste affatto.

Ha perfettamente ragione nel dire che l'esercizio della tutela era essenzialmente estranea agli attributi delle Deputazioni provinciali, e per questo nessun torto si è fatto ad esse togliendogliela. La esercitavano per delegazione governativa, perchè essendo esse allora la più alta rappresentanza in luogo dell'elemento elettivo, raccoglievano in sé la maggior somma di autorità: ma dacchè veniva istituita una specie di magistratura a parte, la Giunta amministrativa, tale funzione doveva naturalmente essere ad essa attribuita.

Ma cosa ha che fare la tutela delle Opere pie con la missione essenziale che ha una provincia di amministrare ciò che è suo?

Domanda poi il senatore Baccelli, come mai possa il Consiglio provinciale controllare l'amministrazione dei manicomi, dato che questa sia affidata ed esercitata dalla sua Deputazione? Ma lo potrà benissimo, come controlla ogni altro atto amministrativo della Deputazione: chiaro essendo che tale funzione è perfettamente eguale ad ogni altra dipendente dall'esercizio del bilancio.

Insomma, a me non pare che vi sia alcuna anomalia in quello che stabilisce questa legge. Essa, come ho detto in principio, altro non è che la esplicazione, la conferma di quello che è stabilito nella legge comunale, colla quale armonizza perfettamente, e per questo credo potersi affermare che l'Ufficio centrale ha avuto tutta la ragione di unirsi all'onor. ministro nel concetto fondamentale che la informa, cioè che le provincie al di cui carico sono istituiti i manicomi, ne abbiano l'amministrazione, che viene poi in pratica esercitata dalle Deputazioni sotto il controllo del Consiglio.

PRESIDENTE. Il sig. senatore Baccelli all'art. 5 proposto dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro, contrappone il seguente:

« I manicomi provinciali sono sottoposti all'amministrazione provinciale, in conformità dell'articolo 182, comma 2° della legge comunale e provinciale.

« I manicomi provinciali consorziali sono sottoposti all'amministrazione delle singole provincie, secondo l'atto statutario del loro consorzio, da approvarsi con decreto reale.

« I manicomi spettanti a istituzioni di beneficenza o alle opere pie saranno amministrati secondo le loro tavole di fondazione, o secondo i loro statuti legalmente approvati ».

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Ho chiesto la parola per dichiarare che mi associo, con una riserva però che dirò in seguito, all'emendamento proposto dall'onor. Baccelli; e tanto più volentieri mi vi associo, in quanto che le cose che egli ha dette, sono in gran parte quelle stesse che, se egli non avesse parlato prima, avrei voluto dire io, con la differenza che egli le ha dette molto meglio di quello che le avrei sapute dire io.

Soltanto vorrei fare prima un'osservazione su questo art. 5 come è ora, con felice pentimento, modificato dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro, e come lo sarà ancora, voglio almeno sperarlo, coll'emendamento proposto dall'on. Baccelli; ed è questa che, tenendo anche conto delle considerazioni esposte dal senatore Baccelli, pare a me che l'emendamento più semplice e più pratico all'art. 5, sarebbe quello di sopprimerlo completamente come inutile.

Se infatti analizziamo l'art. 5, o per essere più esatto, il primo comma di tale articolo, troviamo, che, in quanto ai manicomi provinciali appartenenti ad una sola provincia, provvede ad essi, quando specialmente sia accolto l'emendamento Baccelli, la legge comunale, dove parla dell'amministrazione delle provincie; che ai manicomi dipendenti dalle Opere pie, dopo la modificazione, oggi annunciata, al testo dell'articolo quale era prima proposto, provvede la legge sugli Istituti di beneficenza; e che finalmente nemmeno nella parte che riflette i manicomi consorziali fra diverse provincie occorrono disposizioni speciali, perchè il modo col quale dovrà essere amministrato il manicomio consorziale sarà stabilito dai Consigli provinciali e dai loro rappresentanti quando

delibereranno di unirsi in consorzio, e sarà poi consacrato nell'atto costitutivo del consorzio.

In ciascuna delle tre parti pertanto in cui si divide il primo comma dell'art. 5, pare a me che esso sia completamente inutile, poichè ai diversi casi in esso contemplati provvedono già le leggi generali. Che se tuttavia lo si volesse conservare, non fosse altro perchè serva di addentellato alla disposizione contenuta nell'ultimo comma che dà, ed a mio credere molto opportunamente, il diritto al direttore del manicomio d'intervenire con voto consultivo, disposizione questa che si potrebbe però collocare anche altrove, in tal caso sull'emendamento proposto dall'onor. senatore Baccelli, io dovrei fare la riserva alla quale ho già accennato.

Se ho bene capito, mi pare che il senatore Baccelli nel suo concetto, pur rivendicando al Consiglio provinciale il diritto che l'art. 5 vorrebbe togliergli, di essere esso il titolare dell'amministrazione del manicomio, con tutte quelle facoltà, ben s'intende, che appartengono ad un corpo deliberante e possono essere da esso praticamente esercitate, in fatto poi debba amministrarlo per mezzo di un corpo speciale nominato da lui.

Io vado più oltre nel riconoscere i diritti del Consiglio provinciale e ritengo non gli si possa contrastare nè dimezzare quello di amministrare il manicomio provinciale come meglio crede, e cioè, sia per mezzo della Deputazione provinciale che è il suo naturale organo esecutivo, sia, quando creda che ciò possa portare inconvenienti o difficoltà dipendenti, per esempio, da soverchia lontananza del manicomio dal capoluogo della provincia, per mezzo di una Commissione da esso nominata, che diverrebbe il corpo esecutivo della provincia per quello speciale Istituto provinciale, sempre ciò s'intende sotto l'alta ingerenza e la sorveglianza della provincia e per essa della Deputazione provinciale che ne è la rappresentanza permanente.

Non so se ve ne siano altri, ma io ho presenti due esempi dell'applicazione dei due sistemi che ho accennati.

Nella provincia di Milano il manicomio provinciale è amministrato direttamente dalla Deputazione provinciale, e non si verificano per ciò gl'inconvenienti temuti, mi pare, dal sena-

tore Baccelli, inquantochè il manicomio di Mombello ha fama di essere uno dei migliori d'Italia sia dal lato tecnico che da quello amministrativo.

Nella provincia di Cuneo, che ha il manicomio a Racconigi, la provincia lo amministra per mezzo di una Commissione speciale, ed anche quello funziona benissimo.

Quindi io vorrei che, quando si voglia conservare questo articolo che a me par sempre sarebbe meglio sopprimere, l'emendamento proposto dal senatore Baccelli debba essere inteso nel senso, che vorrei anzi fosse meglio dichiarato, che l'amministrazione del manicomio provinciale spetta al Consiglio provinciale, il quale potrà esercitarla o direttamente, cioè per mezzo della Deputazione provinciale o, quando lo creda opportuno, per mezzo di una Commissione da esso nominata.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE- Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'onor. senatore Baccelli a me sembra sia partito da un errore; egli ha creduto che l'amministrazione dei manicomi provinciali possa assimilarsi alle amministrazioni per cui si esercita il diritto di tutela. Se non avesse creduto così, l'onorevole Baccelli non avrebbe invocato la nuova legge comunale e provinciale, e molto meno avrebbe sostenuto che l'amministrazione dei manicomi provinciali non si debba deferire alla Deputazione provinciale.

Non cade dubbio che in forza dell'articolo 182 n. 2 della nuova legge comunale e provinciale l'istituzione dei manicomi provinciali è devoluta ai Consigli provinciali.

Ma io chiedo all'onor. Baccelli: Qual'è l'attribuzione della Deputazione provinciale, se non quella di amministrare, giusta le deliberazioni del Consiglio, il patrimonio della provincia?

Ebbene, che si direbbe se si volesse sottrarre ad essa il servizio delle strade provinciali o altri servizi inerenti strettamente alla deputazione provinciale?

La nuova legge comunale e provinciale ha inteso di togliere alla Deputazione provinciale tutte quelle facoltà, che non dipendono direttamente dall'amministrazione provinciale, ed ha istituito la Giunta amministrativa, alla quale ha dato quelle attribuzioni.

Ma qui non è il caso, poichè si tratta di uno stabilimento che l'amministrazione provinciale deve mantenere. Ed allora chi deve amministrare lo stabilimento che è mantenuto coi fondi della provincia? Il potere esecutivo del Consiglio provinciale. Altrimenti sottrarrete ad esso una attribuzione che gli spetta per legge. Ed allora si potrebbe verificare la supposta mancanza del controllo. Invece non è esatto il dire che affidando un servizio alla Deputazione provinciale, che dipende direttamente dal Consiglio provinciale, il Consiglio provinciale sia esautorato di fronte ad essa.

Col sistema che noi vogliamo seguire, il controllo è esercitato dal Consiglio provinciale.

Evidentemente, tutti gli anni, quando si discute il bilancio della provincia, variando la spesa pel mantenimento dei folli, è allora che il Consiglio provinciale vede se la Deputazione provinciale ha bene amministrato.

Un altro pericolo l'onor. Baccelli ha creduto di rilevare.

Ma come, egli ha detto, il direttore del manicomio è nominato dal Consiglio provinciale? Se è rimosso dalla Deputazione provinciale che esercita le funzioni di amministratrice, voi volete lasciare questo direttore in balia del capriccio della Deputazione provinciale?

No, onor. senatore Baccelli.

La Deputazione provinciale sospende soltanto, perchè, siccome la nomina del direttore è fatta dal Consiglio provinciale, così non è attribuzione della Deputazione provinciale quella di rimuoverlo senza sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale che lo ha nominato, tale provvedimento.

Del resto il direttore del manicomio che è sospeso dalla Deputazione provinciale, ha il ricorso al Consiglio provinciale, il quale giudicherà se è stato sospeso a torto o a ragione.

Io veramente ancora non sono riuscito a veder chiaro che cosa volesse sostituire l'onorevole Baccelli.

Mi è sembrato di capire che l'onor. Baccelli vorrebbe fare una Commissione speciale per l'amministrazione dei manicomi, Commissione nominata dal Consiglio provinciale.

Senatore BACCELLI. No.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Qualcheduno deve amministrare. Spero che l'onor. Baccelli

non vorrà che tutto il Consiglio provinciale amministri il manicomio.

Dunque, o sarà la Deputazione, o sarà altra persona per delegazione del Consiglio provinciale.

Ma, onor. Baccelli, quale ragione adduce perchè si sottragga alla deputazione del Consiglio provinciale...

Senatore BACCELLI. È questo...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

NICOTERA, *ministro dell'interno*... un'attribuzione che le viene per legge?

Visto che la Deputazione provinciale amministra, con le norme fissate dal Consiglio, tutto il patrimonio della provincia) e il manicomio, mantenuto dalla provincia, fa parte del suo patrimonio) farete una eccezione alla regola generale e allo stesso modo che la fate per i manicomi, la farete per le strade provinciali e per tanti altri servizi provinciali?

L'onor. Baccelli ha citato il caso del collegio convitto di Roma. Io non so che cosa sia accaduto al collegio convitto di Roma; forse il difetto non dipende dal perchè lo amministrava la Deputazione provinciale, forse il difetto sta in altro; ma non è questo il momento nè il luogo di esaminare per quale ragione mutarono in poco tempo i direttori e la sua amministrazione non procedeva benissimo.

Ora a quale inconveniente si andrebbe incontro col sistema che propone l'onor. Baccelli? Se non ci tenete che il Consiglio provinciale deve delegare la Deputazione, per quale ragione volete che non sia ciò detto nella legge? So per esperienza anche io talune cose, onorevole Baccelli; ho visto anche io in qualche provincia funzionare le amministrazioni dei manicomi, affidate a Commissioni speciali di consiglieri, e talvolta anche di persone estranee all'amministrazione provinciale, e so a quanti danni si sia andato incontro con questo sistema.

Ora io intendo assolutamente evitare ciò; non voglio lasciare al Consiglio provinciale di delegare sia alla Deputazione, sia ad una Commissione speciale, l'amministrazione del manicomio, perchè allora sarebbe spesso mutabile.

Noi sappiamo quel che accade nelle Amministrazioni provinciali e comunali, spesso si mutano le persone e i partiti, ed allora quando la precedente Amministrazione, che ha affidato alla Deputazione l'amministrazione del mani-

comio, cade ed è surrogata da un altro partito, cui non piace questo sistema, si nomina la Commissione speciale. Quindi credo sia indispensabile di stabilire nella legge che l'amministrazione dei manicomi deve essere tenuta dalle Deputazioni provinciali; e con ciò non si va incontro a nessuno di quegli inconvenienti cui accennava l'onor. Baccelli.

L'onor. Lovera poi, più radicale, vorrebbe addirittura sopprimere l'articolo. Egli dice: in quanto alle amministrazioni provinciali, voi avete la legge comunale e provinciale, che provvede con l'art. 192; in quanto ai manicomi dipendenti dalle Opere pie, avete la legge sugli istituti di beneficenza, che provvede: in quanto ai manicomi consorziali, lasciate che sieno regolati dalle convenzioni che sono passate e possono passare fra le varie provincie, che costituiscono il consorzio.

È precisamente ciò che vuoi evitare, onorevole Lovera. Noi intendiamo che la legge determini le attribuzioni che spettano a ciascuno di questi corpi che amministrano i manicomi, e che si dica chiaramente ciò che debbono fare le provincie quando i manicomi sono provinciali, ciò che debbono fare i consorzi quando i manicomi sono consorziali, ciò che debbono fare le Opere pie, quando essi appartengono agli istituti di beneficenza.

Questo è lo scopo che ci siamo proposto nella legge; e dirò di passaggio così per mostrare che non lascio senza risposta la sua osservazione dei due sistemi, quello della Deputazione provinciale e quello della Commissione speciale.

Conosco anch'io quei due manicomi di cui si è ora parlato; e per quello cui è preposta una Commissione speciale l'onor. Lovera deve ricordare meglio di me, perchè egli è stato prefetto a Torino, che la Commissione speciale amministra il manicomio è nominata dalla Deputazione provinciale, non già dal Consiglio provinciale. Quindi l'attribuzione della Deputazione provinciale è rimasta sempre intatta; soltanto per ragione di distanza ha creduto di fare una delegazione, ma chi è responsabile di fronte al Consiglio provinciale la Commissione speciale o la Deputazione provinciale? La responsabile è la Deputazione provinciale.

Per queste ragioni io insisto e prego il Senato di voler ritenere l'articolo 5 come ora è

proposto dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro.

Senatore BACCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. La risposta dell'onorevole ministro mi fa credere che io non mi sono spiegato bene e per poter raggiungere il fine di essere inteso bene dirò quello che non ho detto.

Io non ho detto che la Deputazione provinciale non sapesse o non potesse amministrare i manicomi.

Ho detto che tutti gli inconvenienti dei quali ho intrattenuto il Senato si verificherebbero nel caso che si intendesse di fare una deroga all'art. 192.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non facciamo deroga.

Senatore BACCELLI. Allora tanto meglio, vuol dire che siete con me, ma in tal caso perchè mi combattete? La questione diventa esclusivamente nominale; in sostanza convenite con me che l'amministrazione deve appartenere per eccellenza al corpo a cui appartiene il manicomio, ossia al Consiglio provinciale, convenite con me che la Deputazione provinciale intanto amministra i manicomi inquantochè essa che nell'intervallo delle sedute, rappresenta anche il Consiglio provinciale, è di questo il potere esecutivo, quindi per diritto di delegazione ne esercita i poteri.

Ora se voi convenite con me su questo punto, e se la questione si riduce ad una questione di redazione, in tal caso ditemi che cosa è meglio: che voi lasciate il dubbio di aver fatto una deroga all'articolo 192, o di eliminare questo dubbio?

Che cosa è meglio: dire che l'amministrazione dei manicomi è affidata ai Consigli provinciali, secondo l'art. 192 della legge comunale e provinciale, o dire che la legge investe la Deputazione provinciale del diritto di amministrare?

Dove trovate che vi sia più eufonia ed eleganza della legge?

Dico eleganza ed eufonia perchè gli uomini politici ed eminenti, come l'onor. ministro Nicotera, non danno molta importanza a questa coesione, a questa eleganza delle leggi, ma purtroppo gli uomini del Foro, noi che vediamo tutti i giorni quali dispute ponno sor-

gere da una redazione più o meno perfetta di un articolo, ce ne preoccupiamo.

Le sole dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale e dal ministro, potrebbero forse bastare per far ritenere che le Deputazioni provinciali sono investite del diritto di amministrare i manicomi, *jure delegationis* e non *jure directo*.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Per legge.

Senatore BACCELLI. Allora vengono gli inconvenienti che ho detto.

Se viene per legge, la conseguenza logica di questo vostro principio è che il consiglio provinciale non può ingerirsi nel controllo e sorveglianza dei manicomi conferiti *jure legis* alla Deputazione, ossia una eccezione all'articolo 192.

Delle due l'una: o voi volete che i Consigli provinciali esercitino il controllo sulla Deputazione provinciale, ed abbiano per eccellenza il diritto amministrativo sui manicomi, allora riferitevi alle disposizioni della legge comunale e provinciale; o volete fare una eccezione alle disposizioni della legge stessa, ed allora venite a confessare che gli inconvenienti da me lamentati, purtroppo sono seri.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Majorana-Calatabiano ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'onorevole senatore Baccelli man mano ha ceduto il terreno. Egli ha esordito affermando che la Deputazione dovesse essere straniera al governo dei manicomi, e comparava la competenza sui manicomi a quelle che, per la nuova legge comunale e provinciale, sono state sottratte alle Deputazioni provinciali, e assegnate alla Giunta provinciale; portava anzi un argomento in pro della sua tesi, che cioè, ove si accettasse la proposta ministeriale ne verrebbe quello che ne seguiva a proposito della tutela sui comuni e sulle Opere pie, che, cioè, della sua azione la Deputazione non rendeva alcun conto al Consiglio provinciale.

Ora la questione è mutata. Nell'ultima parte del suo discorso, ed anche nel suo emendamento, egli, l'onor. Baccelli, non vuole più l'amministrazione in mano del Consiglio provinciale, ma nemmeno consente che se l'abbia la Deputazione provinciale.

Ma allora io richiamo la lettera dell'articolo della legge comunale di cui egli si accontenta,

e vedrò che tale articolo condanna il suo sistema razionale, in nome di cui vedeva incoerenze, contraddizioni e non so quant'altre cose nella legge che discutiamo.

Più che l'articolo 182, l'articolo 181, parlando dell'amministrazione della provincia, afferma che cotale amministrazione va attribuita al Consiglio provinciale ed alla Deputazione provinciale.

Ora, quando questo è ammesso, noi sappiamo per virtù della legge stessa, per virtù del diritto costituzionale, per virtù del senso comune, che vero amministratore, per diretta disposizione di legge, è la Deputazione provinciale. E in tanto è amministratore, con essa, il Consiglio, in quanto rivede le buccie ai fatti, al governo della Deputazione.

Ma non è esatto che la Deputazione non amministri, e nemmeno è esatto che amministri insieme al Consiglio; perchè, se fosse così e Consiglio e Deputazione dovrebbero presentarsi ad un terzo ente per avere esaminati i propri conti.

Se la questione sin da principio si fosse posta negli accennati termini, io non so veramente a quale soluzione personalmente mi sarei potuto appigliare: ma essa, quando così si è posta, è arrivata alquanto tardi. Non di meno, per far cammino, io spiego il pensiero del signor ministro, espresso con la sua proposta.

Deroga agli articoli 181 e 182, non ce n'è nella parte sostanziale. Che cosa sarà, accettando la proposta ministeriale, il governo della provincia sui manicomi? Non sarà altro che governo di spesa, governo di entrata, governo di servizio.

Ora domando io: come si può immaginare che l'ente Deputazione, il quale rappresenta il Consiglio provinciale, spende, incassa, governa il servizio, in tutto questo non debba essere invigilato dal Consiglio da cui emana? Ma, se anche senza questa legge, di presente si dà il conto al Consiglio provinciale di tutte le spese che si fanno pel mantenimento degli alienati: come potrà ciò non avvenire, quando il Consiglio dovrà stanziare tutte le spese pel servizio dei manicomi? Come potrà mai il Consiglio provinciale non entrarci nella provvista e nello stanziamento dei fondi occorrenti per edifizii, materiali e personale dei manicomi, mantenimento dei mentecatti? Come potrà mai non en-

trarci nel prevedere l'entrata che dovrà incassare l'amministrazione provinciale, da parte dei comuni e dei privati cittadini, per gli ammessi a pagamento nel manicomio provinciale? Come potrà negarsi al Consiglio il diritto e il dovere di esaminare e approvare i conti della sua Deputazione?

Come potrà disinteressarsi il Consiglio da tutto il servizio nella sua genesi, nello sviluppo, negli effetti?

Se tutto ciò invece si fosse voluto negare al Consiglio; se la Deputazione, nell'azienda dei manicomi e degli alienati, si fosse dovuta considerare come autonoma: sarebbe occorso un codice per mettere questa parte dell'Amministrazione fuori del diritto comune, e in una guisa qualsiasi controllarla.

Ma, detto questo, io porrò la franchezza avanti tutto, lo tolleri il signor ministro. Un piccolo strappo all'art. 182 colla sua proposta si fa; e dirò perchè l'Ufficio centrale non solleva opposizione.

Il perchè della modificazione alla legge comunale e provinciale deriva da questo: Si è detto, ove essa rimanga quale è, può sorgere il dubbio rispetto all'azienda dei manicomi, se il Consiglio provinciale possa prendere parte indirettamente all'amministrazione, col procedere a nomina di Commissione cui si potrebbe voler dare l'amministrazione dell'azienda. E dando un'interpretazione larga all'articolo accennato ne potrebbe venire l'inconveniente di veder confondere le lingue, vale a dire che il Consiglio potrebbe attribuire a sè stesso una potestà di diretta amministrazione per mezzo di propri delegati, che esso, a rigore, non deve avere, e spogliarne indirettamente la Deputazione provinciale, sconvolgendo così l'ordine e la pratica della responsabilità. Il timore è tanto più fondato, in quanto di fatto esistono delle delegazioni somiglianti, in qualche manicomio.

Ora, che cosa vuol farè il signor ministro, quando afferma che l'amministrazione va attribuita alla Deputazione provinciale?

Egli intende chiamarla non già arbitra, ma investita della potestà e della responsabilità di amministrare, ancora quando ella a sè stessa associ qualcuno che possa, in taluno dei servizi di vigilanza e perfino di amministrazione, coadiuvarla.

Il signor ministro, frattanto, con la sua proposta, non arreca alcun genere di offesa alla legge...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se dicessimo esercita...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... Ed io penso che non sia il caso di esagerare la portata della proposta ministeriale.

Ora dirò una parola all'onor. senatore Lovera.

Se le sue osservazioni fossero venute prima di quelle dell'onor. Baccelli, avrebbero potuto esser discusse. Ma, se l'onor. Baccelli dalla legge in esame si attende che al Consiglio provinciale, e non alla Deputazione, deve darsi l'amministrazione; se, d'altra parte, l'onorevole Lovera, molto ragionevolmente, non esclude la Deputazione dal governo delle Opere pie: consentirà che io rilevi, com'ei non possa associarsi agli opinamenti ed ai ragionamenti del senatore Baccelli; il quale, torno a dire, ripiegandosi, è venuto alla nota proposta di richiamare l'articolo 182; ma il suo pensiero era che la competenza dell'amministrazione dovesse dalla legge attribuirsi al Consiglio.

E venendo al merito della proposta di soppressione dell'articolo 5, mi basterà a combatterla trionfalmente, questa considerazione.

Quando da uomini così elevati si può promuovere qui una grave questione sul presente valore della legge comunale e provinciale, rispetto alla competenza amministrativa delle istituzioni, che con questa legge si disciplinano; non c'è niente di male che, nella legge stessa che di esse tratta, se ne determini il modo di governo.

Ciò per la prima parte dell'articolo che riguarda l'amministrazione dei manicomi meramente provinciali.

Per ciò che riguarda i consorziali, è vero che gli statuti potranno determinare i modi di elezione del Consiglio amministrativo, ma sta bene che il legislatore dica: badate che la norma precipua dev'essere questa: chi spende o paga, governi; e governi mediante la Commissione alla cui nomina non dev'essere straniero: salve tutte quelle partecipazioni alle nomine, o modalità di queste, che abbiano valore subalterno, e che possano venire stabilite negli statuti, ai quali peraltro necessaria-

mente deve farsi capo dalle provincie: tanto più che potrebbero associarsi, nella fondazione di un manicomio, e comuni e Opere pie, e persino privati imprenditori; i quali ultimi potrebbero anche prendere il governo economico dell'istituto, e costituire con enti pubblici locali un'associazione. Per tutti cotesti e somiglianti casi, la legge non vuole pregiudicare le diverse soluzioni, alle quali si potrebbe andare, circa l'esercizio del diritto di nomina. E questa è la ragione del secondo alinea.

Per ciò che riguarda le Opere pie, era necessario il discorrerne nell'articolo 5, anche per mettere in armonia tale articolo con altre disposizioni di questa legge, in cui frequente è il ricorso alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, che deve tenersi in armonia colla legge che discutiamo. E appunto per questa ragione ci siamo affrettati a correggere un errore che, nel disegno ministeriale, era corso rispetto ai manicomi appartenenti alle Opere pie.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io ho la coscienza di non aver fatto nessuno strappo all'art. 182 della legge comunale e provinciale, o per lo meno non era nelle mie intenzioni di farlo; ma giacchè sorge il dubbio, e l'onorevole relatore ha voluto parlare di uno strappo, io lo voglio subito rattoppare.

Se il relatore attenderà un momento, vedrà che escludo il diritto di fare Commissioni speciali.

E per escludere il pericolo che i Consigli provinciali nominino delle Commissioni, e tolgano alla competenza della Deputazione provinciali questo ramo dell'amministrazione, se il relatore ed il Senato vorranno usarmi la cortesia di accettare un piccolo emendamento, che io stesso propongo, l'articolo direbbe così:

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata al Consiglio provinciale, il quale l'eserciterà per mezzo della Deputazione provinciale, e poi come segue.

Così mi pare che sarebbe tolto il dubbio, lo strappo sarebbe rammendato, ed il pericolo di vedere nominare delle Commissioni fuori del Consiglio provinciale sarebbe evitato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal ministro; ma il suo relatore si permette di aggiungere una parola.

Il signor ministro desidera che sia sanzionato in modo espresso, quello che sarebbe stato il naturale significato del suo articolo. Onde è vero che ha eliminato l'apparenza dello strappo; però lo ha consolidato, sanzionandolo per legge.

Questo per saperci intendere.

PRESIDENTE. Il senatore Baccelli mantiene il suo emendamento?

Senatore BACCELLI. Dopo quello del signor ministro, non ho più motivo per mantenerlo e lo ritiro.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 5 concordato fra l'Ufficio centrale ed il signor ministro.

Art. 5.

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata al Consiglio provinciale il quale la eserciterà per mezzo della Deputazione provinciale a norma di legge per quelli mantenuti dalla provincia:

ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale;

alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione in quanto sia posta in armonia o integrata secondo la legge delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

Senatore BACCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BACCELLI. Quanto ai consorzi, l'idea che io mi sono compiaciuto di vedere divisa dall'onorevole ministro, è che debbano essere amministrati da Commissioni consorziali, a forma dell'atto consorziale statutario, legalmente approvato.

Questo però nell'emendamento non mi pare detto, e propongo che si dica.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

PRESIDENTE. Mi pare che sia espresso, perchè dice: « ... ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali, per quelli consorziali, salve, ecc... ».

Mantiene quindi o ritira il suo emendamento?

Senatore BACCELLI. Lo ritiro.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Ho domandato la parola per chiedere una spiegazione.

Alle Deputazioni provinciali si riconoscerà il diritto di amministrare il manicomio per mezzo di delegati?

PRESIDENTE. Il nuovo testo dice solo « a norma di legge ».

Senatore LOVERA. Una Deputazione provinciale che avesse, per esempio, il manicomio a molta distanza dal capoluogo, non so come potrebbe praticamente amministrare, senza ricorrere alla nomina di una Commissione che lo rappresenti in quelle attribuzioni almeno che richiedono opera giornaliera.

Io non domando che si iscriva una disposizione in questo senso nell'articolo, ma desidero solo una spiegazione che possa valere come norma d'interpretazione dello stesso nel senso da me accennato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se è detto « a norma di legge », la legge la dà o non la dà la facoltà?

Se la dà, non la possiamo togliere, se no, non possiamo concederla.

Del resto, quando la Deputazione provinciale amministra sotto la sua responsabilità, è un affare che riguarda il Consiglio provinciale.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la nuova formula dell'art. 5 concordata tra l'Ufficio centrale ed il signor ministro, e che ho già letta:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque si proponga di ricevere a titolo gratuito o a pagamento due o più alienati che non appartengono alla propria famiglia s'intenderà volere aprire un manicomio: deve però essere

autorizzato dal prefetto e assoggettarsi, per resto, alle disposizioni della presente legge.

Nel caso stesso, quando l'alienato sia uno solo, questo si considera come curato in famiglia; e la persona che lo riceve e il medico che lo cura assumono gli obblighi imposti dalla presente legge (articoli 24 e 25) ai parenti e ai medici curanti di questa categoria di alienati.

(Approvato).

II.

Ricovero degli alienati e tutela dei loro averi.

Art. 7.

È obbligatorio, sotto l'osservanza della procedura prescritta dall'art. 8, il ricovero nel manicomio di individui colpiti d'infermità mentale, giudicati di pericolo a sè o ad altri, o di pubblico scandalo, e non convenientemente custodibili e curabili fuorchè nel manicomio.

Gli idioti, i cretini, come anche i pellagrosi, gli epilettici, gli alcoolizzati, quando trovinsi nelle suddette condizioni, dovranno pure essere ricoverati nel manicomio. Altrimenti e quando abbisognino soltanto di ricovero e custodia dovranno essere collocati in altri stabilimenti a sensi della legge di pubblica sicurezza (art. 81) e di quella delle « istituzioni pubbliche di beneficenza articoli 1 e 55 ».

Senatore TODARO F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO F. Ho domandato di parlare per uno schiarimento su questo articolo.

La prima parte che riguarda il sequestro che deve farsi di un individuo, si capisce, poichè si richiama alle disposizioni dell'articolo 8°. Quando poi si tratta di individui non pericolosi che devono essere collocati in altro stabilimento, chi giudica che questi individui non sono pericolosi?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Naturalmente il medico, come viene chiaramente detto nell'art. 8.

Senatore TODARO F. Quale medico?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Il medico locale.

Senatore TODARO F. Ecco una ragione di più perchè io insista sulla mia antica proposta.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Prego l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di volermi favorire una delucidazione.

Nel primo capoverso è detto: « Gli idioti, i cretini, come anche i pellagrosi, gli epilettici, gli alcoolizzati, quando trovinsi nelle suddette condizioni, dovranno pure essere ricoverati nel manicomio » e fin qui va bene.

Poi è detto: « Altrimenti e quando abbisognino soltanto di ricovero e custodia dovranno essere collocati in altri stabilimenti, a sensi della legge di pubblica sicurezza (art. 81) ».

Ora l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza che è qui citato non provvede che per coloro che sono poveri, e che non hanno parenti, i quali possano fornire loro mezzi di sussistenza.

Quindi se io male non mi oppongo o l'articolo non è chiaro o dà all'art. 81 della legge di pubblica sicurezza una estensione che nella sua lettera e nel suo spirito non ha.

Io desidererei di sapere se la disposizione di cui ho dato attualmente lettura si applica esclusivamente, come io credo che debba essere, ai poveri.

La forma con cui è redatto l'articolo ne lascerebbe dubbio.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Veda, onorevole senatore Costa, non cade dubbio che per quelli che hanno mezzi si debba provvedere coi mezzi loro; interviene la provincia, il comune ed in taluni casi anche lo Stato, quando sono assolutamente poveri. Quindi per gli idioti, i cretini, gli epilettici, i pellagrosi e gli alcoolizzati si segue la regola generale come pei pazzi di altra natura: se sono poveri, sono ricoverati a spese delle provincie o di altri enti, se non sono poveri, deve provvedere la famiglia. E in appresso, non mi ricordo qual, verrà un articolo in cui è detto questo: che si provveda al ricovero quando è provata la miseria; quando non è provata (e si fa così anche ora), provvedono i parenti.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, e nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 7:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'ammissione al manicomio è necessario:

1. Una domanda di ricovero presentata secondo le norme ai termini dell'art. 18;

2. Un certificato medico redatto a norma dell'art. 19;

3. L'autorizzazione, per decreto del tribunale competente.

L'autorità di pubblica sicurezza, nei casi di urgenza, può provvedere, anche senza la domanda di cui al n. 1, al ricovero provvisorio nel manicomio, quando ciò sia richiesto da ragioni di sicurezza dell'alienato o della società, previa però sempre visita e certificato medico.

Contemporaneamente la stessa autorità comunicherà al procuratore del Re il provvedimento.

A questo articolo, il signor ministro di accordo coll'Ufficio centrale propone il seguente emendamento: « Per l'ammissione nel manicomio occorre:

1. La domanda di ricovero presentata da una delle persone menzionate nell'art. 18;

2. Il certificato medico redatto a norma dell'art. 19;

3. L'autorizzazione per decreto del tribunale civile ».

L'autorità di pubblica sicurezza, per altro quando il provvedimento sia richiesto da ragioni di sicurezza dell'alienato o della società può autorizzare il ricovero provvisorio nel manicomio anche senza la domanda di cui al n. 1 previa sempre la visita e certificato medico.

Contemporaneamente la stessa autorità comunicherà al procuratore del Re il provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Todaro ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Io ho domandato la parola per far osservare che qui si parla di un certificato medico e viene richiamato l'art. 19 il quale parla sempre del certificato di un medico che abbia libero esercizio.

Ora non tutti i medici che abbiano libero esercizio, anzi il maggior numero e anche dei più valenti, non hanno la necessaria competenza per giudicare dello stato mentale di un individuo, tranne alcuni casi evidenti che si possono giudicare anche da chi non si sia seriamente occupato di psichiatria.

Ma vi sono casi, non infrequenti, nei quali bisogna essere specialista di malattie mentali per poter giudicare.

Ora come si può così leggermente, facendo una legge speciale, stabilire che su giudizio di un medico qualunque che non sia sicuro di quel che fa, si possa sequestrare un individuo?

Si risponde: ma l'individuo che si manda al manicomio, si mette in una stanza di osservazione e poi vien giudicato dal direttore.

Benissimo: ma voi in questa legge ammettete che questo individuo quando entra nella stanza di osservazione deve starci almeno per quindici giorni.

Io vi proverò in seguito che questo tempo è insufficiente. Per esempio, in Baviera si prescrivono sei settimane.

Ora, ammesso pure che quindici giorni di osservazione bastino; questo individuo verrà giudicato, dal direttore, dopo quindici giorni, e per farlo uscire dalla stanza di osservazione, il parere del direttore deve poi essere approvato dal tribunale.

Vedete dunque che il procedimento è lungo, e badate, io non so poi se questo articolo sia anche in contraddizione con lo statuto, perchè l'individuo in causa potrà anche essere un senatore.

A mio avviso, per non trovarsi in contraddizioni ed ovviare conseguenze dispiacevoli e gravi, bisognerebbe dire in questo articolo che il medico che rilascia il certificato deve aver dato prova di conoscere le malattie mentali.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Allora non ci sarà mai.

Senatore TODARO F. Come ci sono gli specialisti per le malattie degli occhi, ci sono anche gli alienisti che dovrebbero essere in numero maggiore.

La Commissione si è preoccupata della parte legale, ed io mi preoccupo della parte scientifica e pratica. Io credo che a questo articolo si debba aggiungere qualche cosa che salvi tutto.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se si potesse

ottenere che in tutti i comuni del Regno ci fosse un medico alienista, io ne sarei lietissimo; ma disgraziatamente per ora non è così. Bisogna nullameno badare al servizio, ed il pericolo che prevede l'onor. Todaro non si può verificare, o per lo meno se si verifica, non è duraturo.

Egli ha veduto che la legge dà obbligo di condurre immediatamente in un manicomio colui che è stato arrestato. E quando si presenta al manicomio, onorevole amico Todaro, non creda che lo prendano e lo chiudano nella sala di osservazione per 15 giorni o per sei settimane. I medici dello stabilimento esaminano l'individuo che è accompagnato, e se non si persuadono che è realmente affetto da malattia mentale, lo mandano via, perchè ne va di mezzo la loro responsabilità.

La responsabilità dei medici nei manicomi incomincia quando vi si conducono gli infermi e si esaminano.

Io posso accennare un caso accaduto in un manicomio. Un povero diavolo dava segni di alienazione mentale, quali sogliono darli d'ordinario tutti quelli che sono attaccati d'influenza. Allora in quella provincia non si conosceva ancora l'influenza; adesso che si conosce si sa che quando un individuo è attaccato da questa infermità, bisogna guardarlo perchè non vada ad eccessi.

Ebbene che cosa accadde? Quel povero disgraziato fu creduto folle e menato al manicomio. Appena giunto ivi, i medici lo esaminarono, si accorsero che si trattava di una bronchite o polmonite, ed invece di tenerlo nel manicomio, lo mandarono all'ospedale comune.

Quindi il pericolo di vedere arrestato un individuo, di vederlo tenuto per molti giorni nella sala di osservazione (si assicuri il mio amico Todaro) non si può verificare, tranne il caso che i medici del manicomio non adempiano al loro dovere.

Ripeto: sarebbe preferibile che i medici fossero tutti alienisti; ma per ora ciò non possiamo ottenere; il servizio deve essere fatto; quindi dobbiamo richiedere questa garanzia: che il medico del luogo, sia o non sia alienista, rilasci il primo certificato, procurando però che l'individuo preso venga immediata-

mente presentato ai medici tecnici, i quali giudicano prima dell'esperimento.

L'esperimento serve per vedere il grado dell'infermità; me ne appello all'onor. senatore Verga. Ma i primi indizi dell'infermità i medici debbono conoscerli, debbono verificarli; e guai se non sapessero verificarli.

Ben difficilmente accadrà il caso che un individuo condotto in un manicomio sia tenuto nella sala d'osservazione per 15 giorni o più, senza che i medici dello stabilimento si convincano che egli realmente è infermo.

Senatore TODARO F. O il certificato di questo medico non ha valore, come dice l'onor. ministro...

NICOTERA, *ministro dell'interno*... Non ho detto niente.

Senatore TODARO F.... Se sono i medici del manicomio che devono giudicarlo, allora il certificato non avrebbe valore. Ma io credo che l'abbia; tanto che un individuo non può, senza di esso, essere ricevuto nel manicomio. Ed allora se deve averlo, bisogna che sia rilasciato da uomini competenti.

Ma il ministro dice: non possiamo aver per ora specialisti da per tutto. A ciò si può ovviare sanzionando nella legge, che colui che rilascia il certificato deve aver dato un esame speciale di psichiatria. Questa è la garanzia che io chiedo. Con disposizione, transitoria, si darà poi il tempo necessario ai medici, di munirsi del documento comprovante che hanno sostenuto utilmente l'esame indispensabile.

Senatore BIZZOZERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIZZOZERO. L'onor. collega Todaro ha asserito, che nell'Ufficio centrale nessuno si è occupato della parte tecnica e scientifica della legge. A ciò è mio dovere di rispondere, che l'Ufficio centrale si è anche occupato di codesta parte, e si è preoccupato eziandio della competenza che possono avere i medici comuni nel giudicare delle affezioni mentali. È assodato che la grande maggioranza, se non la totalità dei medici escono dalle università dopo aver seguito un corso teorico-pratico intorno alle malattie mentali; ciò essendo, si può concluderne che i medici possono occuparsi di malattie mentali con quello stesso diritto con cui curano le altre.

Io non capisco perchè l'onor. Todaro voglia che in fatto di malattie mentali non possa giudicare un medico che non sia alienista, mentre

d'altra parte è permesso ad un medico comune non specialista, di esaminare, per esempio, e curare una malattia del polmone, della laringe, del rene, di qualsiasi altro organo del corpo. Perchè, ove si consenta nel principio sostenuto dal senatore Todaro, non si dovrebbe richiedere degli specialisti anche per queste malattie?

Ripeto, quindi, ciò che ho detto ieri: credo che i medici comuni abbiano il diritto e la capacità di stendere gli attestati di cui è parola nell'art. 8.

Che si vuole di più? I medici comuni hanno, colla laurea, il diritto di esaminare e curare tutte le malattie. Qui, invece, si tratta soltanto di determinare, se un tale appartenga a quella categoria di alienati che sono di pericolo a sè o ad altri, o di pubblico scandalo.

Si tratta, in altre parole, di certificati intorno ad uno stato morboso su cui, ogni persona un po' colta ed intelligente può, nella più parte dei casi, portar giudizio.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 8 come fu concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale, e che ho testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Entro 24 ore il direttore del manicomio denuncia al procuratore del Re l'avvenuta ammissione, trasmettendogli i documenti relativi al ricovero dell'alienato.

Le stesse norme saranno seguite nelle riammissioni per recidiva, salvo i casi contemplati nell'art. 21.

Eguale norme debbono aver luogo per l'ammissione nei comparti d'osservazione per alienati negli ospedali.

(Approvato).

Art. 10.

Nei casi di individui maggiori d'età, che avendo coscienza del proprio stato d'alienazione mentale, chieggano d'essere ricoverati nel manicomio o negli ospedali che ricoverano anche alienati, il direttore quando ne abbia constatata l'assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, potrà ricoverarli, in via provvisoria,

nel comparto di osservazione, dandone avviso entro 24 ore al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.

Indi si seguirà la procedura come negli altri casi di ammissione.

(Approvato).

Art. 11.

Dopo un periodo d'osservazione, non maggiore di 15 giorni, il medico direttore del manicomio o dell'ospedale, trasmette al procuratore del Re una relazione circa la natura e il grado della malattia, dichiarando le necessità o no di trattenere in cura l'ammalato.

Nei casi eccezionali in cui il direttore non creda di poter emettere un giudizio nel termine di 15 giorni, notifica in tempo le particolari difficoltà del caso al procuratore del Re, chiedendo una dilazione che non potrà eccedere altri 15 giorni.

Senatore TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO F. Come ho già detto prima, 15 giorni mi sembrano pochi per fare questa osservazione. In Baviera, ad esempio, vi sono 6 settimane di tempo.

E credo sia giusto stabilire un periodo più lungo di osservazione, poichè, in taluni casi, come nell'epilessia, gli accessi possono ripetersi alla distanza anche al di là di un mese.

Quindi propongo che si porti il periodo di osservazione da 15 giorni ad un mese.

Senatore VERGA A. Eomando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Certamente possono capitare dei casi in cui il periodo anche di trenta giorni non basti. Quando si tratta per esempio di vedere se c'è simulazione o no; quando si tratta di epilessia semplice o di epilessia larvata, ricorrente a lunghi intervalli; di quella pazzia che chiamano *circolare* o *ciclica* o di doppia forma; ci vuole un periodo assai lungo per chiarire la cosa; e certamente in questi casi il medico direttore dovrà domandare una dilazione.

Per me, siccome tendo a dare la maggior libertà al medico direttore, anche in questo caso lascerei alla sua responsabilità il fissare un limite maggiore o minore di osservazione.

Ma io non voglio fare per sì piccola questione

uno sfregio a questo progetto di legge, e lascio all'Ufficio centrale di far passare o no il mio emendamento; tanto più che i casi di prolungar l'osservazione oltre un mese, saranno rari.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Sostanzialmente, stando anche all'autorevole giudizio del senatore Verga, pare che, pel maggior numero dei casi, i 15 giorni bastino. E, poichè si tratta di salvaguardare la libertà, è bene che quel termine resti qual'è proposto. D'altro canto, ad evitare che si obblighi il direttore a dichiarare pazzo chi non l'è, o a metterlo in libertà quando non si debba, concordo nell'opinamento del senatore Verga di lasciare qualche latitudine nel secondo termine. Dica pertanto il signor ministro quale maggiore termine ei reputi giusto di assegnare. Io crederei che si potesse lasciare il primo termine di 15 giorni, ed elevare il secondo ad un mese.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale adunque propone che, nel primo alinea resti fisso il primo termine di 15 giorni e la dilazione, di cui si parla alla fine del secondo alinea di questo articolo, non possa protrarsi oltre un mese, invece di 15 giorni come era prima.

Concorda il signor ministro in questo emendamento?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sì.

PRESIDENTE. Onor. Todaro, accetta questa proposta?

Senatore TODARO F. L'accetto anch'io, soltanto vorrei che per i casi eccezionali vi fossero 40 giorni.

Senatore VERGA A. Mi pare che potrebbe correre tutto l'articolo omettendo le ultime parole soltanto, cioè: « che non potrà eccedere altri 15 giorni ».

PRESIDENTE. Il signor senatore Verga propone che sieno soppresse le ultime parole di questo articolo « che non potrà eccedere altri quindici giorni ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Oso pregare l'onor. senatore Verga di non insistere. Un termine è una necessità che dà una certa soddisfazione a tutti, perchè, diceva poc'anzi il mio

amico Majorana-Calatabiano, si tratta della libertà individuale.

Il senatore Todaro era testè rigorosissimo per sole poche ore.

Noi abbiamo spiegato che quando un individuo è creduto affetto da malattia mentale, può essere mandato al manicomio e i medici giudicheranno, beninteso col certificato medico locale. Ma ora, se non date un limite al tempo di esperimento, l'impressione che si produce nel pubblico non sarà buona.

Nell'interessè, onor. Verga, dei medici alienisti, dei medici dei manicomi, la prego di non insistere nella sua proposta.

Sa che cosa può accadere? Ogni volta che il direttore e i medici del manicomio credono necessario di prolungare il tempo, quando non c'è un limite, andranno incontro alle critiche, i giornali se ne occuperanno, e non vorrei trovarmi negli abiti di quei poveri medici che per necessità prolungassero il termine oltre un mese.

Del resto, se un mese non basta e realmente i medici giudicano pericoloso il liberarlo, allora il medico può fare una dichiarazione, può sottoporre il suo parere al magistrato, dal quale deve ottenere la proroga, e il magistrato sarà ragionevole e la concederà con una sentenza.

Ma io credo conveniente il termine di un mese, e il non fissarlo significherebbe esporre i medici dei manicomi ad una lotta continua.

Prego quindi il senatore Verga di contentarsi di questo termine.

PRESIDENTE. Insiste il senatore Verga Andrea sulla sua proposta.

Senatore VERGA A. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Coloro che approvano che in fine dell'art. 11 invece delle parole « altri quindici giorni », si dica « di un altro mese », sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 11 così emendato.

Chi lo approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Il tribunale, sopra istanza del procuratore del Re procedendo in Camera di consiglio e sentiti,

ove lo creda necessario, nei casi in contestazione, altri periti e fatte le indagini opportune, emette il decreto di definitivo ricovero dell'alienato nel manicomio, ovvero ne ordina la immediata liberazione, e il procuratore del Re ne informa l'autorità di pubblica sicurezza ove essa abbia provveduto al ricovero provvisorio.

(Approvato).

Art. 13.

Sui reclami delle persone menzionate nell'articolo 18, contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare, e, se a loro spese, dovrà ordinare, una perizia di medici di provata competenza tecnica.

(Approvato).

Art. 14.

Durante il periodo d'osservazione, i ricoverati nei manicomi dovranno essere tenuti in uno speciale comparto d'osservazione.

Nei comparti per alienati sia negli ospedali, sia nei manicomi, non devono tenersi confusi i nevropatici.

I ricoverati non potranno essere trattenuti oltre il suddetto periodo d'osservazione.

In altri stabilimenti non destinati alla cura degli alienati non potranno essere trattenuti individui nelle condizioni indicate dall'art. 7 per un tempo superiore ad otto giorni se non per speciale autorizzazione del prefetto, e salvo immediato avviso al procuratore del Re entro 24 ore dalla constatata alienazione mentale.

Negli stabilimenti privati in cui si accolgono individui alienati e nevropatici restano eguali le norme per gli alienati; nei nevropatici basterà la denuncia della persona e della diagnosi all'autorità di pubblica sicurezza; manifestandosi in questi malati l'alienazione mentale si osserveranno le norme indicate dagli articoli 9 e 11.

(Approvato).

Art. 15.

A richiesta delle persone indicate nell'art. 18, previo assenso del procuratore del Re e, in caso di contestazione, per decreto del tribunale, un alienato potrà essere trasferito da un manicomio

ad un altro. A tale uopo occorrerà la relazione medica del direttore del manicomio donde proviene il malato, e copia autentica dei documenti che ne autorizzarono il ricovero definitivo. I rispettivi direttori, entro 24 ore, daranno avviso al rispettivo procuratore del Re ove ha sede il manicomio, dell'uscita e dell'ammissione.

(Approvato).

Art. 16.

Salvi i decreti della competente autorità giudiziaria, contemporaneamente al ricovero provvisorio nel manicomio, ordinato, nei casi d'urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza, o all'ammissione provvisoria decretata dal tribunale, l'autorità locale di pubblica sicurezza provvede, secondo le circostanze, per la custodia provvisoria dei beni dell'alienato, informandone il tribunale; il quale procede, ove ne sia il caso, all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 327 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 17.

Trascorso un semestre da che un alienato entrò nel manicomio, il direttore trasmetterà al procuratore del Re una relazione sullo stato mentale del ricoverato.

Ove l'istanza per l'interdizione non sia presentata da altra persona autorizzata secondo l'articolo 326 Codice civile, il procuratore del Re, in base alla detta relazione ed alle informazioni che credesse assumere, potrà promuovere dal tribunale il giudizio di interdizione.

(Approvato).

Art. 18.

La domanda di cui all'articolo 8 deve essere presentata:

- a) dal coniuge per l'altro coniuge;
- b) dagli ascendenti più prossimi pei discendenti e viceversa;
- c) dal tutore, dal protutore o dal curatore sul parere del Consiglio di famiglia o di tutela se trattasi di minorenni o di un interdetto.

La domanda può inoltre essere fatta da qualsiasi cittadino od autorità sia nell'interesse dell'alienato che in quello della società

(Approvato).

Senatore TODARO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Mi pare che qui ci sieno tutte le domande, meno quella che può fare lo stesso individuo. Non è previsto che lo stesso individuo possa fare la domanda al tribunale; intanto vi può essere un individuo messo in un manicomio senza esser pazzo; e questi non può domandare di venir nuovamente esaminato?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nessuno lo impedisce.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Domando scusa se interveggo ora nella discussione, per un'osservazione che forse andava fatta prima.

Scorrendo tutta la legge, vedo previsto il caso in cui un alienato che abbia coscienza del proprio stato, domandi di essere rinchiuso, ed è l'art. 10 che abbiamo già votato, ma non vedo previsto il caso di uno che per cospirazione di parenti o per erronea denuncia o per altro motivo sia stato rinchiuso indebitamente, e voglia uscire.

Non vedo tutelato questo diritto personale del principale interessato.

Il posto per risolvere la questione non sarebbe questo, dell'art. 18.

Però, siccome l'art. 18 è richiamato all'art. 13 dove si provvede ai reclami per indebita reclusione, e il reclamo si accorda alle persone indicate all'art. 18, così non è fuor di luogo parlar qui dell'argomento da me indicato.

L'art. 13 dice: « Sui reclami delle persone menzionate all'art. 18 contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale, potrà e, se ne pagano la spesa, dovrà ordinare una perizia di medici di provata competenza ».

Quando veniamo poi all'art. 18, fra tutte le persone che si nominano, manca e non poteva esserci il più interessato, cioè la persona che può essere stata vittima di una cospirazione qualsiasi per privarlo della sua libertà, e più di questa dell'amministrazione dei suoi beni, e che parmi dovrebbe essere difeso.

Sottopongo queste osservazioni all'onorevole sig. ministro e all'Ufficio centrale, affinché essi trovandole giuste possano provvedere sia con una aggiunta all'art. 13, sia nel 18.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La osservazione dell'onor. senatore Parenzo non è priva di importanza.

Però lo prego di considerare che per ammettere ciò che egli teme, bisogna supporre la complicità dei medici del manicomio, senza la quale ciò non potrebbe mai accadere. Ci vorrebbe anche la complicità del tribunale; poichè quando non vi è denuncia, il tribunale ordina una perizia e pronunzia sul certificato che i medici rilasciano. Bisogna adunque ritenere che i medici siano complici della persona interessata a tenere abusivamente nel manicomio un individuo della sua famiglia.

Ad ogni modo, ad evitare il suo dubbio, siccome facciamo una legge allo scopo di tutelare la salute degli alienati e l'interesse dei medesimi e delle famiglie, io non mi oppongo se all'art. 18 si introdurrà la modificazione proposta dall'onor. Parenzo.

L'art. 13 si riporta all'art. 18 e dice:

« Le persone menzionate nell'art. 18 possono reclamare contro una reclusione ritenuta indebita »; quindi è all'art. 18 che si fa menzione delle persone che possono reclamare.

Se l'Ufficio centrale non ha difficoltà, possiamo anche includere: « colui che indebitamente è stato rinchiuso ».

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Ringrazio l'onorevole ministro di aver riconosciuto l'importanza della questione che ho sollevato; però devo rispondere a quello che egli diceva, sulla impossibilità che con la complicità dei medici e dell'autorità di pubblica sicurezza avvenga una reclusione indebita.

In verità questi fatti di complicità io credo che siano rari ma non rarissimi, specialmente quando vi sono gravi interessi; comunque l'art. 13 accorda la facoltà di reclami contro i possibili errori che potessero succedere. Dunque ammette già la legge che questi errori siano possibili.

Ora io domando: a chi l'art. 13 accorda questa facoltà di reclamo? A tutti fuorchè alla persona più interessata, all'indebitamente recluso.

L'onorevole ministro consente che nell'enumerazione dell'art. 18 s'includa la persona del recluso affinchè possa fruire del reclamo pre-

visto dall'art. 13. A me non parrebbe questa la sede più opportuna.

Io ho voluto sottomettere all'Ufficio centrale ed al ministro la questione perchè vogliano accordarsi a risolverla nella sede più opportuna, appunto perchè l'art. 18 parlando delle persone che possono fare la domanda di reclusione non può includervi l'alienato stesso, al quale provvede per questa domanda l'art. 10.

Ma se non sarebbe la opportuna sede all'articolo 18, e siccome l'art. 10 e l'art. 13 sono stati già votati, io credo che qui possiamo trovare il modo per risolvere la questione, salvo poi quando l'Ufficio centrale farà uso della facoltà di coordinamento, che prima della votazione della legge gli spetta, mettere a posto la soluzione che si darà alla questione una volta che siamo tutti d'accordo di accordare anche alle persone della cui reclusione si tratta il diritto di reclamare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se io ho detto che il posto veramente indicato sarebbe all'articolo 18, l'ho detto perchè all'articolo 13 si rimanda. Dunque non ho detto male. Adesso, se invece dell'art. 18 si vuol trovare altro posto, per me non ne muovo questione, ed allora converrebbe modificare l'art. 13, perchè se a questo articolo noi rimandiamo i reclami per le reclusioni ritenute indebite, è all'art. 18 che dobbiamo parlarne; se non dobbiamo includerlo nell'art. 18, ed allora bisognerà modificare l'articolo 13.

Senatore PARENZO. È appunto ciò che io proponeva.

Adesso troviamo la soluzione del quesito, cioè poniamo pure nell'elenco delle persone indicate nell'art. 18 « anche l'alienato ».

Vuol dire che quando verremo al coordinamento, l'Ufficio centrale potrà proporre che invece di esser oontemplato nell'art. 18 questo diritto di reclamo nell'alienato sia trasferito all'art. 13.

PRESIDENTE. L'Art. 68 del regolamento del Senato consente che possano proporsi aggiunte anche dopo che il Senato abbia deliberato sopra articoli, purchè non contraddicano ad una massima già votata.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il relatore non propone niente, ma si permette di suggerire, molto sottovoce, che il concetto del senatore Parenzo non può assolutamente trovar posto all'art. 18; perchè questo è l'articolo che specifica le persone che possono domandare la reclusione dell'alienato. Epperò non si può noverare tra costoro il ricoverato che reclama contro essa.

Abbiamo l'articolo 10, il quale dà potestà a chi ha coscienza della propria malattia mentale, di richiedere ricovero nel manicomio, e al direttore, nei casi d'urgenza, di concederlo in via provvisoria: ma anche questa facoltà è ben diversa da quella di reclamare; e però quanto si propone non può trovar posto nemmeno nell'articolo 14.

Non resta che l'articolo 13. Ma faccio osservare, tanto all'onorevole Parenzo, che all'onorevole ministro, che bisogna meditare sulla forma da dare all'inclusione nell'articolo 13 della potestà di reclamo del ricoverato. Nello stato attuale, si potrebbe forse compilare un articolo separato, approssimativamente in questi termini:

« La potestà di reclamo di cui all'articolo 13 è estesa ai ricoverati che si dolgano d'indebita reclusione nel manicomio ». Nel coordinamento poi della legge, il nuovo articolo diverrebbe un brevissimo inciso dell'articolo 13, che, così, sarebbe integrato.

Ma, fatte queste osservazioni, in merito rilevo che non bisogna esagerare l'utilità pratica di quanto si domanda; imperocchè, tra coloro che possono reclamare c'è il pubblico ministero. Ora il recluso è sempre in potestà di far capo al pubblico ministero; e se questo non dà corso al reclamo, ciò deve significare che considera il ricoverato più pazzo che forse non è. In secondo luogo, ci sono tutti i cittadini che possono esercitare il diritto di reclamo. E, se uno è recluso in modo veramente ingiusto, è cosa straordinaria che abbia a mancare chi che sia per richiamare l'attenzione dell'autorità. Deve trattarsi dunque di un caso assai raro, quello di un ricoverato che sia sano di mente, e non trovi uno, tra pubblico ministero, cittadini, tutore, parenti, che reclami contro l'ingiustizia; deve trattarsi di una persecuzione diretta che metta nell'impossibilità

di trovare qualcuno che del vero essere di lui informi la giustizia o reclami. Onde potrebbe abbandonarsi il concetto di sanzionare una specie di diritto a favore di chi è presunto non trovarsi in possesso delle sue facoltà intellettive.

Cionondimeno, siccome si tratta d'esplicazione di possibili diritti, ed il reclamo non induce in obbligo il magistrato di sempre giudicare; così l'Ufficio centrale non ha difficoltà di ponderare il pensiero del senatore Parenzo, accolto dal signor ministro, e studiare come possa farne oggetto dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Se ne riferirà poi nel coordinamento dell'art. 13.

Non essendovi proposte, nè altri chiedendo la parola sull'art. 18, lo pongo ai voti:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Il certificato medico di cui all'articolo 8 deve essere di data non anteriore a tre giorni, firmato da un medico che abbia libero esercizio nel Regno e non sia vincolato da legami di parentela col malato nè col direttore del manicomio e che non appartenga al manicomio stesso. In esso dovranno accertarsi la esistenza della infermità mentale, la necessità di collocare il malato nel manicomio e la possibilità di trasportarlo. Detto certificato deve essere vistato e confermato dal medico provinciale ed in assenza di questo dall'ufficiale sanitario comunale.

Trattandosi di malati provenienti dall'estero, la domanda dovrà essere corredata oltrechè dal certificato medico, anche da una relazione del regio console.

(Approvato).

III.

Licenziamento degli alienati.

Art. 20.

Quando un alienato sia guarito, il direttore ne darà avviso al procuratore del Re pei provvedimenti richiesti dagli articoli 338 e 342 del Codice civile e avvertirà la famiglia o direttamente o per mezzo del sindaco del comune a

LEGISLATURA XVII — I^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

cui appartiene, il quale dovrà provvedere al ritiro del ricoverato entro 5 giorni se il comune è nella stessa provincia, entro 15 giorni se in provincia diversa: passati i quali il direttore sarà autorizzato a fare accompagnare il guarito al proprio municipio.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di di parlare.

Senatore GADDA. Non proporrò alcuna modificazione ma osserverò soltanto all'Ufficio centrale, che in questo articolo ed in altri si leggono delle disposizioni che sono proprie del regolamento, e non di una legge. Nella legge basterebbe stabilire il principio della cura e della tutela. Qui invece si stabiliscono le modalità della esecuzione: per esempio, si indica in qual tempo si dovrà scrivere ai parenti dell'ammalato, e se una volta guarito non lo verranno a prendere, le diffide che si daranno.

Questi sono dettagli che mi sembra che in una legge non dovrebbero entrare ma dovrebbero far parte del regolamento, tanto più che possono modificarsi da manicomio a manicomio, dovendo tener conto delle circostanze locali.

Non faccio, ripeto, una vera proposta, e solo domando all'Ufficio centrale ed al ministro se sarebbe possibile togliere dalla legge tutte queste disposizioni di minore importanza che sono veramente regolamentari.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Gadda di riflettere che la disposizione contenuta in quest'articolo, non è di poco momento.

Accade talvolta quello che egli ha avvertito, che cioè dopo la dichiarazione dei medici che l'infermo è guarito e può essere ritirato, i municipi, e anche, qualche volta le famiglie, non si curano di ritirarli.

Egli ha detto: ma questa è una cosa a cui può provvedere il regolamento, visto che da manicomio a manicomio può esservi differenza.

È precisamente per far sì che non muti da manicomio a manicomio, che io intendo che queste disposizioni siano introdotte nella legge.

La questione è abbastanza grave, poichè, lo ripeto, i sindaci, spesse volte, non si curano

di ritirare gli infermi guariti, per non fare le spese di viaggio.

Ora, siccome in quest'articolo è detto che, passati 15 giorni da che l'infermo è rimasto nello stabilimento, il direttore ha facoltà di farlo accompagnare e di farsi rimborsare le spese, ritengo esser meglio che questa disposizione sia contenuta nella legge e non in un regolamento.

Quindi prego il senatore Gadda di consentire sia lasciata nella legge.

Senatore MAJORANA-CALATBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATBIANO *relatore*. Poichè, l'on. Gadda ha parlato anche dell'Ufficio centrale, io debbo dire che era nostro sentimento di falcidiare molto la legge, perchè riconoscevamo che una parte non insignificante di essa si sarebbe potuta rimandare al regolamento. Ma il ministro rispose nei termini testè espressi al Senato. E siccome, tutto compreso, danno non ve ne sarebbe stato, così fu preferito di circoscrivere le discordanze ai punti di qualche importanza, e si ammisero articoli sostanzialmente innocui, benchè non necessari: di tal natura è quello in esame che, come si vede, è stato quasi lasciato di peso dall'Ufficio centrale, secondo la proposta ministeriale.

Laonde, avendo accettato, nell'accennata parte formale, il sistema del signor ministro, non possiamo consentire alla chiesta eliminazione dell'articolo: a parte che saremmo fuori tempo, perchè vi è stato qualche altro articolo d'indole somigliante di già votato.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ringrazio il relatore e l'onorevole ministro che mi hanno dato delle spiegazioni; e sono contento di sentire che l'Ufficio centrale era anch'esso entrato in quest'ordine d'idee; cioè di abbandonare al regolamento tutte quelle disposizioni, che sono esecutive anzichè fondamentali. Siccome per le considerazioni esposte da loro, non nuoce questo superfluo, così non voglio fare proposte che obbligherebbero a modificazioni con perdita di tempo al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 20:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Il direttore, in via di esperimento, potrà consegnare alla famiglia che lo richiada o vi consente, l'alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da poter essere curato e custodito a domicilio.

Durante il periodo di esperimento la famiglia dovrà inviare al direttore del manicomio ogni tre mesi un certificato medico sullo stato del malato. Dopo un anno di prova l'uscita sarà definitiva, o, al bisogno, verrà l'esperimento prorogato di un anno.

Verificandosi, entro il periodo di prova, la ricaduta del malato, questo potrà essere riammesso nel manicomio in base a semplice certificato medico.

Il direttore informerà il procuratore del Re entro 24 ore della dimissione o della riammissione nei casi sopra indicati.

(Approvato).

Art. 22.

Quando, contro il parere del direttore del manicomio, la famiglia voglia ritirare il malato non guarito e ancora bisognoso di cura per custodirlo a domicilio, deve farne domanda al tribunale, il quale delibera, dopo avere sentito il direttore, ed, al bisogno, anche altri periti, a spese, occorrendo, e a diligenza, di chi li richiede, e accertatosi della qualità di garanzie di custodia e cura dell'alienato.

(Approvato).

Art. 23.

Il direttore del manicomio notificherà al prefetto o al sotto prefetto o al sindaco quali siano gli alienati (cronici e tranquilli) in condizioni da essere affidati alla custodia domestica o altrimenti ricoverati fuori del manicomio.

I funzionari predetti comunicheranno la dichiarazione fatta sulle condizioni dell'alienato alla famiglia di lui o alle persone che ne domandarono il ricovero od a quelle cui spetta l'onere del mantenimento, perchè l'accolgano a custodia domestica, o lo collochino in ricoveri od altri stabilimenti congeneri.

(Approvato).

IV.

Alienati curati a domicilio.

Art. 24.

I parenti di un alienato pericoloso, che intendano farlo curare a domicilio ed il medico curante dovranno presentarne domanda al procuratore del Re corredandola del documento prescritto all'art. 19 e della dimostrazione dei mezzi che intendono di adottare per rimuovere ogni pericolo a danno dell'infermo e degli altri.

Il procuratore del Re, assunte le debite informazioni, ove queste riescano rassicuranti, provoca dal tribunale l'assenso a che l'alienato venga trattato a domicilio, e ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti di che all'art. 16 della presente legge.

Il tribunale, al bisogno, ingiunge nuove cautele oltre a quelle espresse nella domanda, e se giudica doversi questa respingere, prescrive il ricovero dell'alienato in un manicomio pubblico o privato, ai termini dell'art. 8.

Senatore TODARO F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO F. Mi pare che qui non è espresso chi giudichi se questo alienato sia pericoloso o no. L'articolo dice: « I parenti di un alienato pericoloso », ma non dice « chi lo giudica tale ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma se cote-sto già sta nella legge.

Senatore TODARO F. Ma si parla di alienati curati a domicilio; bisogna allora dire che viene dal ricovero dove è stato dichiarato pericoloso: bisogna quindi dichiararlo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Legga l'articolo e vedrà che è il medico curante che giudica. Infatti ivi è detto: « I parenti di un alienato pericoloso che intendano farlo curare a domicilio ed il medico curante dovranno, ecc. ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 24.

Chi intendè di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Anche nel caso di pazzi tranquilli curati a domicilio, trascorso non oltre un mese dalla manifestazione dell'alienazione mentale, è obbligo tanto delle persone indicate negli articoli *a*, *b*, *c*, quanto dei medici curanti, d'informarne l'autorità di pubblica sicurezza, la quale a sua volta ne informerà il procuratore del Re, apprestandogli tutte le notizie occorrenti perchè possa promuovere, quando gli sembri necessario e opportuno, i provvedimenti di che all'art. 16.

Se abbia avuto luogo la nomina dell'amministratore provvisorio, qualora, trascorsi sei mesi dalla denuncia della malattia, non siasi verificata la guarigione dell'alienato, si fa luogo al giudizio d'interdizione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È incorso un errore di stampa là dove è detto « negli articoli *a*, *b*, *c* » si dovrà dire « nell'articolo 18 ecc. ».

PRESIDENTE. Allora in questo articolo va corretto l'incorso errore di stampa: cioè dove dice negli articoli *a*, *b*, *c*, deve leggersi « nell'art. 18 ».

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Ho una semplice osservazione di parola da fare su quest'articolo.

Mentre in tutta la legge per indicare i colpiti nella mente, a qualunque categoria essi appartengano, è quasi sempre adoperato il vocabolo *alienati*, in quest'articolo 25 si parla invece di *pazzi*, vocabolo questo che ritroviamo poi negli articoli 26 e 27; e nel progetto di legge quale fu presentato dal Governo si sarebbero anche trovati i vocaboli *dementi* e *mentecatti*, se questi l'Ufficio centrale non li avesse sostituiti colla parola *alienati*, ciò che mi fa ritenere che l'Ufficio centrale abbia saggiamente voluto adoperare in tutta la legge un vocabolo unico, quello di *alienati*, e che quindi per mera svista non lo abbia sostituito anche in questo articolo e nei successivi 26 e 27 a quello di *pazzi*.

Sono quindi persuaso che l'Ufficio centrale assentirà di buon grado a che in questo articolo e negli altri due che ho citati, al vocabolo

pazzi sia sostituito quello di *alienati*, onde evitare l'inconveniente che in una stessa legge siano adoperati vocaboli diversi per esprimere un concetto identico.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ha ragione l'onor. Lovera; e per parte mia dichiaro che è stata una dimenticanza il non emendare con la parola « alienati » l'altra « pazzi ». Però devo soggiungere che, quando si tratta dei delinquenti, ho calcolatamente mantenuto la parola « pazzi ». Imperocchè, se a ragione gli alienisti evitano la denominazione di pazzo, perchè appunto con essa si accenna al vizio di mente in modo dispregiativo, il che non deve essere, in generale, non trattandosi che d'infelici incolpevoli; d'altra parte, trattandosi di delinquenti, pei quali è a presumere che la sorgente dell'alienazione sia prevalentemente nella perversione delle facoltà affettive, anzichè nell'alterazione delle mentali, io non ho avuto il coraggio di eliminare la parola « pazzo ». Ma quella cui accenna il senatore Lovera è un'omissione che ripariamo.

E giacchè abbiamo in discussione l'art. 25, propongo si tolga in fine del primo comma, dopo la parola « necessario » quelle « ed opportuno »; poichè, se una cosa è necessaria, non può non essere opportuna; anzi il concetto di opportunità precede quello di necessità, e ne è necessario fattore.

PRESIDENTE. Dunque l'Ufficio centrale d'accordo col senatore Lovera propone si sostituisca a parola « alienati » alla parola « pazzi ».

Pongo ai voti questo emendamento.

(Approvato).

L'Ufficio centrale propone pure che si sopprimano le parole « è opportuno ».

Chi intende che siano mantenute le parole « è opportuno » è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 25 così emendato.

(Approvato).

V.

Comparti obbligatori nei manicomi.

Art. 26.

Ogni manicomio pubblico dovrà contenere, oltre alle ordinarie sezioni per le categorie diverse di malati:

1. Un comparto d'osservazione per i nuovi ammessi;

2. Un comparto, possibilmente a colonia, ove trovino occupazione gli alienati in via di guarigione;

3. Almeno una stanza per alienati criminali inviati in osservazione, e di cui dovrà rigorosamente impedirsi il contatto cogli altri malati.

Senatore BIZZOZERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIZZOZERO. Nel testo ministeriale dell'articolo, al n. 3 è scritto: « un comparto per pazzi criminali, inviati in osservazione, ecc. »; invece l'Ufficio centrale ha sostituito: « almeno una stanza per pazzi criminali ».

Questa modificazione sarebbe stata adottata dall'Ufficio centrale, secondo è detto nella relazione, alla maggioranza di quattro contro uno; e l'uno è chi vi parla.

A quanto ricordo, ciò non sarebbe del tutto esatto; se mi si permette di ricorrere alle frazioni, vorrei dire che la maggioranza fu soltanto di tre e mezzo, inquantochè un altro membro dell'Ufficio centrale, convenendo in parte nelle mie idee, desiderava che invece di dire: « una stanza », si dicesse: « un locale », si usasse, cioè, di una locuzione un po' più indeterminata.

La questione è grave. Noi anzitutto dobbiamo determinare, se sia o non sia necessario nei manicomi pubblici questo comparto per gli alienati criminali.

La necessità ne appare evidente quando si rilegga all'art. 37 l'elenco delle categorie di alienati che devono essere rinchiusi nei manicomi giudiziari; oltre agli individui impazziti dopo la condanna, ed a quelli prosciolti ma considerati pericolosi per la società, vi si annoverano anche i giudicabili, che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare in osservazione a scopo di perizia.

Ora a me pare, che quando si tratta di questi giudicabili sia utile, che essi siano nello stesso luogo, o poco lontano dal luogo dove dovranno essere giudicati, affinché la perizia sia più sollecita ed i periti possono mettersi più facilmente in rapporto coll'autorità giudiziaria.

Quindi io ritengo, che il voler mandare in ogni caso questi alienati in quei due soli manicomi giudiziari che abbiamo ora in Italia, od in quei pochi che si costruiranno chi sa quando, non sia utile.

Questa mia opinione è condivisa da tutti i miei colleghi dell'Ufficio centrale; essi, infatti, hanno ammesso che in ogni manicomio pubblico si trovi almeno una stanza per pazzi criminali inviati in osservazione.

Ammessa la necessità di un ricovero per i pazzi criminali, si deve anche ammettere che i locali dove custodire questi pazzi siano quali lo stato della loro salute richiede.

Questi alienati non sono individui che si tengano a letto come gli ammalati comuni. La loro cura esige il più delle volte aria pura, buon nutrimento, occupazioni confacenti al loro stato. Più che gl'individui sani abbisognano delle migliori condizioni igieniche di vitto, di abitazione, di esercizio corporeo all'aria libera. E la maggioranza dell'Ufficio centrale vorrebbe costringerli a restare, come belve, in una gabbia?

È risaputo che in molte forme di mania, quanto più sollecita è la cura, tanto più è probabile la guarigione. Ce lo ha ricordato non più tardi di ieri l'altro quell'alta autorità ch'è il senatore Verga.

Ora, ammettiamo che un individuo, magari innocente, sia incolpato di un grave delitto ed imprigionato; se non ha la mente solida, ben equilibrata, può avvenire benissimo che, sotto il peso della terribile accusa, venga colpito da un accesso maniaco.

In questo caso il ritardo, anche di pochi giorni, ad una cura regolare quale può farsi, non in una stanza, ma in un adatto comparto di manicomio, non vuol dire magari rendere cronica, incurabile una malattia, che, in migliori condizioni, avrebbe potuto passare a guarigione?

Si parla tanto spesso de' danni e, non di rado, dell'ingiustizia delle lunghe prigioni preventive. Ma il danno è l'ingiustizia non sarebbero cento volte maggiori quando il giudicabile, per

difetto di cura; avesse perduto non solo la libertà per qualche tempo, ma l'intelligenza per tutta la vita?

La necessità di questi comparti è dimostrata anche dal numero degli alienati criminali che presentemente abbiamo nei nostri manicomi.

Non si sa il numero di tutti; ma sta il fatto, che in 19 manicomi la Commissione d'inchiesta sugli alienati ne ha trovati 222, quindi in media più di 11 per manicomio.

D'altra parte, ora che cosa succederà quando noi, invece di avere un solo alienato criminale, ne avremo due o tre da rinchiudere nello stesso manicomio?

Li metteremo tutti nella stessa stanza?

Basta considerare questa faccia della questione per concludere, che la espressione adottata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale non può essere mantenuta.

Si obietta: la conservazione o la creazione di queste sezioni per alienati criminali costringerebbe le provincie a gravi spese.

Non lo credo. Infatti, le spese di mantenimento, come è detto nell'art. 43, sono a carico dello Stato. Non ci possono essere speciali e gravi spese per la sorveglianza, in quanto che, com'è noto a tutti, fra gli alienati comuni moltissimi sono quelli che si vedono a malincuore nel manicomio, e cercano ogni via, ogni mezzo per fuggirne. In ogni manicomio, quindi, tutto è già disposto perchè queste fughe siano impossibili.

Resterebbe la spesa della costituzione materiale del riparto destinato ai criminali. Ma, trattandosi di pochi individui, essa non può esser grande.

Se si tratta di un manicomio nuovo, esso sarà costruito a padiglioni, ed allora la istituzione di un riparto speciale sarà facilissima. Se, invece, il manicomio è vecchio, non deve esser difficile separare dal complesso dei locali e dell'area che lo costituiscono quelle poche stanze e quel po' di terreno che si richiedono pel nostro scopo.

È perciò che desidererei che il Senato volesse considerare attentamente la questione ed accettare la dizione quale si trova nell'articolo ministeriale.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io mi permetto di unirmi a quanto ha detto il senatore Bizzozero, perchè pare anche a me che non sia conveniente il limitare ad una stanza il servizio da darsi in via provvisoria ed eccezionale ai processabili sospetti di alienazione.

Ma pare che la dizione del progetto ministeriale sia preferibile. Intanto però sta il fatto che ora non abbiamo i manicomi criminali. Quindi se nei manicomi pubblici non pensiamo a custodire convenientemente quelli che presentano sintomi di alienazione, e sono soggetti ad una procedura penale, noi corriamo evidentemente ai rischi e pericoli che ha accennato il senatore Bizzozero.

Io quindi pregherei il Senato, e ne faccio una formale proposta, di sostituire all'articolo dell'Ufficio centrale, la dizione del progetto ministeriale. E quindi direi al n. 3:

« Un comparto per pazzi criminali inviati in osservazione e di cui dovrà rigorosamente impedirsi il contatto cogli altri malati ».

Non mi preoccupo della spesa perchè anche oggi tutti i manicomi pubblici hanno questo riparto per processabili sospetti di alienazione. D'altronde la provincia per tali riparti non ha un vero onere, perchè le spese per questa classe di alienati sono a carico dello Stato.

A me pare che nello stato attuale in cui siamo di non avere che un solo manicomio criminale, è follia credere di poterne usare per giudicabili per la impossibilità e la spesa di trasporto. Dobbiamo avere il modo di provvedere a questa necessità della procedura penale.

Prego quindi il Senato di appoggiare la mia proposta e spero che il ministro recederà dal progetto dell'Ufficio centrale ed accoglierà la proposta nei termini in cui era stata da lui stesso originariamente formulata.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'Ufficio centrale di accettare la proposta quale è nel progetto che ho avuto l'onore di presentare.

In realtà l'affare della stanza è grave.

Ve ne potete tenere che un individuo in una camera, dove non può starne più di uno, perchè tutti sappiamo che cosa sono le camere dei manicomi: sono chiamate celle.

Dunque è un comparto, o è una cella; camere, nel senso che s'intende generalmente nei manicomii, non ve ne sono. Sarebbe veramente un po' grave il voler rinchiudere in una cella un individuo che ancora è in esperimento.

Quindi è che io mi unisco ai due e mezzo dell'Ufficio centrale, e formando così tre e mezzo, pregherei di ritornare alla proposta che è nel mio progetto.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Questo articolo dei comparti è uno di quelli che mi fece dire che in questo progetto vi sono delle cautele e dei controlli che, oltre ad essere di difficile attuazione e di molto dispendio, gettano anche un'ombra infausta sui medici direttori dei manicomii.

Qui veggo ordinati molti comparti. Uno di questi, quello di osservazione, deve essere certamente un comparto importante, stabilito al di fuori del manicomio e separato da esso, altrimenti non si potrebbe dire non ancora entrato nel manicomio un alienato, quando fosse già entrato in quel comparto.

Il comparto inoltre dovrebbe avere una certa capacità, perchè nei grandi manicomii vi sono delle stagioni e dei giorni di grande affluenza d'ammalati, e per effetto dell'osservazione stessa molti ammalati possono agglomerarsi in quel comparto.

Ora io osservo che la maggior parte dei manicomii italiani manca di un buon comparto di osservazione; ed alcuni per l'aggruppamento dell'edificio e per la scarsezza dell'area sono anche nella impossibilità di far costruire un comparto degno dell'importanza che gli assegna il progetto.

È facile quindi immaginare i gravi imbarazzi e le ingenti spese, alle quali questo comparto espone molte provincie; tanto più che con altri articoli di questo progetto si vuol far cessare lo sconcio di una prolungata osservazione negli ospedali. Anche per trovar posto a tanti alienati che non meno incompetentemente che disagiatamente da lungo tempo si trovano in osservazione fuori dei manicomii, è indispensabile allargare i manicomii esistenti od erigerne dei nuovi.

Sono tutte cose giuste, sante, che voglio io pure, ma questo non m'impedisce di dire che non sono nè di facile attuazione nè di lieve

dispendio. E mi fa meraviglia che l'Ufficio centrale abbia compiuto l'articolo ultimo, lasciato incompleto dal signor ministro, dicendo che tutto dovrà essere in ordine *tre* mesi dopo la promulgazione della legge...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nove mesi.

Senatore VERGA A. ... Allora ha cambiato.

Sono fatti questi che io espongo.

Supponiamo ora che questi comparti siano allestiti.

Chi è ammesso a questi comparti?

I nuovi alienati, che qui si chiamano inesattamente *ammessi*, perchè una volta ammesso, l'infermo non ha più bisogno di osservazione. Ma domando io: veramente tutti?

Sono ammessi anche quelli notori, che il medico conosce personalmente? Anche i maniaci, la cui livrea è di colori così smaglianti che è conosciuta anche dai profani? Ma questi alienati non hanno bisogno di osservazione; e dovranno ora stare per un giorno o due nel comparto d'osservazione a disturbare con le loro grida, a funestare con le loro imprecazioni i compagni di sventura? Perchè non lasciate al medico direttore la libertà di ammettere o non ammettere un alienato in osservazione sotto la sua responsabilità? Se in tutto egli deve aspettare il *placet* del procuratore del Re, questo mi pare il trionfo della burocrazia e del fiscalismo.

Questo povero direttore, mi fa una magra figura, poichè lo conducete per mano in tutto: egli bisogna che ammetta forzatamente in osservazione anche le persone che al solo vederle può garantire che sono pazze; quando invece ha a fare con individui degni di lunga osservazione, voi gli ordinate di non tenerli più di 15 giorni, e se vorrà oltrepassare questi 15 giorni, allora converrà che faccia delle istanze.

Passiamo ad un altro comparto. Questo, secondo il progetto « deve essere possibilmente a colonia, dove trovino occupazione gli alienati in via di guarigione ».

Si vuole anche qui menare per mano il medico direttore; ma, in nome di Dio, egli deve sapere quale sono gli alienati che vogliono e devono lavorare e quelli che non debbono lavorare.

Voi volete concedere il lavoro soltanto agli alienati che sono « in via di guarigione ». Ma

è un'assioma riconosciuto ormai da tutti che il lavoro è il miglior rimedio della pazzia curabile ed il miglior palliativo della pazzia incurabile.

Perchè volete togliere agli alienati cronici ed incurabili, che sono i più, questo prezioso palliativo? Radiate le parole: «in via di guarigione».

Permettete che finisca ripetendo quello che ho detto nel mio primo discorso; concedete maggior libertà d'azione al medico direttore. Perocchè niente più impegna, niente più accresce lo zelo di un uomo di sentimento, che il vedersi onorato di una grande fiducia ed onerato d'una grande responsabilità, ed invece non v'ha nulla che renda più flosci ed incuranti, quanto il vedersi condotti anche in pieno meriggio per mano altrui.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La parola dell'onor. senatore Verga ha per me un gran peso, però io lo prego di riflettere che le osservazioni ch'egli ha fatte non trovano assolutamente ostacolo nelle disposizioni della legge.

Quando la legge prescrive un comparto d'osservazione ai nuovi ammessi, non dice al direttore del manicomio ed ai medici quanti e quali dei nuovi ammessi debbano essere posti nel comparto d'esperimento. Tutto questo formerà oggetto di un regolamento interno che faranno i medici.

La legge determina in che modo lo stabilimento deve essere ordinato, prescrive che ogni manicomio abbia taluni comparti, che servano a dati servizi e a date infermità, ma la legge non può determinare quanti ne debbano entrare in un comparto, la legge non può dire quali degli alienati devono essere ammessi in un comparto o in un altro. Tutto questo è lasciato alla facoltà del corpo medico, perchè sarebbe strano che la legge limitasse questa facoltà, che assolutamente deve essere lasciata al criterio e al giudizio dei medici dello stabilimento.

Io prego l'onorevole senatore Verga di considerare che l'Ufficio centrale, soltanto con una modificazione al n. 3 sulla quale si discusse, cioè se dev'essere una stanza o un comparto

per i matti criminali, ha accettato la proposta che io ebbi l'onore di presentare.

L'onor. senatore Verga ha perfettamente ragione.

I manicomi come sono attualmente non presentano le condizioni che la legge rigorosamente richiederebbe.

Ma l'onor. Verga sa benissimo che non potendosi ottenere i comparti assolutamente separati, bisogna contentarsi di adattare i locali alla meglio, e invece di fare un comparto assolutamente separato, si farà una sezione separata: però i nuovi manicomi che si costruiscono dovranno essere nelle precise condizioni che la legge prescrive.

Per esempio, se questa legge fosse stata fatta 5 o 6 anni fa, noi avremmo già in Italia, non uno, ma più manicomi, messi nelle condizioni volute dalla legge, e che, come ha detto l'altro giorno il senatore Verga, la scienza reclama.

Quindi va inteso così: nel comparto di osservazione saranno ammessi quelli infermi, pei quali i medici crederanno necessario un periodo di osservazione.

Nel comparto, *possibilmente* a colonia, ci andranno gli alienati che secondo i medici possono lavorare.

Ma dove non c'è terreno da lavorare, noi non possiamo costringere le provincie a comprare subito dei terreni per creare *la colonia agricola*.

Certamente le provincie, poco per volta, cercheranno di acquistare dei terreni, poichè, il senatore Verga lo sa meglio di me, la distrazione più grande i poveri folli la trovano nel lavoro.

Dunque rimane inteso, che con le prescrizioni della legge non si crea nessun ostacolo al giudizio del medico, se il malato deve andare nel comparto di osservazione.

Rimane l'ultima parte, il numero 3 che io prego l'Ufficio centrale ed il senatore Majorana-Calatabiano di consentire che resti come si trova.

Senatore VERGA A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io ricevo sempre con ossequio le osservazioni del signor ministro, che so essere animato da sentimenti liberalissimi, e devo confessare che io ho interpretato troppo

strettamente quelle parole « pei nuovi ammessi in un comparto di osservazione ». Io credeva che tutti i nuovi ammessi...

NICOTERA *ministro dell'interno*. I nuovi ammessi « che hanno bisogno di osservazione »

Senatore VERGA A. Va bene, ciò mi riconcilia ancor più col signor ministro.

Insisto poi perchè sia radiata quella parola « alienati in via di guarigione » assolutamente non dev'essere riservato il lavoro per i soli alienati in via di guarigione. Tutti devono poter lavorare, ed anzi i poveri ammalati incurabili trarranno, come già dissi, dal lavoro immenso giovamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Comincio dal dare una risposta che riuscirà gradita all'onor. senatore Verga, rispetto al significato dell'ultimo articolo che stabilisce il termine in cui la legge deve andare in vigore.

Quell'articolo non dispone che entro tre mesi si debba eseguire la legge; bensì che dopo tre mesi essa entri in vigore.

Quanto all'esecuzione, c'è l'articolo 33 che, come proponeva il signor ministro, accordava il diritto a due termini: Uno quello da prescrivere, nella misura che al ministro sarebbe piaciuta, per tutti, o distintamente per ciascun manicomio; e dentro tale termine i manicomi avrebbero dovuto mettersi in condizione di rispondere alle esigenze di questa legge, delle quali agli articoli 2, 3, 5, 6, 24 e 26. Un altro termine sarebbe stato rimesso anche all'arbitrio del ministro; ma nella misura massima di sei mesi.

Da ciò sarebbe seguita la possibilità di termini troppo lunghi, o anche troppo brevi, oltrachè non comuni a tutti i manicomi.

L'Ufficio centrale invece, per la comune garanzia degli istituti e anche per mantenere alla legge il carattere di eguaglianza, ha tolto il primo termine che era lasciato all'arbitrio del ministro, e nel suo emendamento ha fissato sei mesi, da correre dall'attuazione della legge, per l'adempimento delle prescrizioni di legge specificate nell'art. 33.

E siccome la legge comincia ad attuarsi appena essa entra in vigore, cioè dopo tre mesi da quando sarà pubblicata (art. 47); si ha così

un minimo termine garantito per legge, in nove mesi.

E non è tutto: anche noi abbiamo conservato il secondo termine del disegno ministeriale, cioè quello che è « prorogabile per decreto del ministro, per una sola volta, e per non più di altri sei mesi ».

Ora l'onor. senatore Verga riconoscerà, spero, che 15 mesi, come massimo, debbano considerarsi sufficienti, anche dal riguardo economico per quegli istituti che ne avessero pronti i mezzi.

Il Governo non dovrà esigere che quanto è strettamente necessario. Onde pensiamo che per questa parte la legge provveda convenientemente.

Il secondo punto riguarda il timore di soverchi vincoli ai medici, e soprattutto al direttore. Ma, anche su questo, io metterò in rilievo qualche osservazione che varrà, penso, a tranquillare alquanto l'animo quasi commosso del senatore Verga.

Ei dice: Voi ci costringete in tutti i casi a tenere in osservazione, finchè non venga il decreto di liberazione del tribunale, perfino quel ricoverato che noi, sin dal suo arrivo in manicomio, giudichiamo indiscutibilmente sano di mente. Ma, perchè questo vincolo che repugna alla nostra coscienza?

Rispondo: Distingua si il ricovero provvisorio autorizzato dalla pubblica sicurezza nel modo determinato dal penultimo capoverso dell'articolo 8, dall'ammissione decretata dal magistrato. Quanto al primo, il signor ministro l'ha dichiarato e ripetuto categoricamente, la autorizzazione non è ordine: il direttore e i medici, se riconoscono erroneo il giudizio del medico, possono rimandare libero, o meglio non ricevere e ammettere in osservazione, il supposto malato.

Nel secondo caso, è dovere che essi lo pongano in osservazione.

Questa specie di morale costrizione fatta alla direzione del manicomio, ha doppio motivo: l'uno di essere condizione essenziale, perchè siano esercitati ponderatamente l'autorità e gli uffici del direttore e dei medici; l'altro, di garantire gli interessi del ricoverato e della società.

Vi hanno dei casi, siano anche rari, nei quali l'errore o la colpa può essere causa dell'invio al manicomio di chi è sano di mente.

E' certamente si danno cotesti casi, se già lo stesso onor. Verga lamenta la limitazione del potere nel direttore, di rifiutare il ricovero di chi erroneamente sia qualificato folle. Ma, quando al manicomio si crede non giusta la reclusione, è in pieno potere del direttore, di ridurre a due o tre giorni tutto il tempo dell'osservazione, e affrettare la liberazione del ricoverato.

Immediatamente all'arrivo di questi il direttore può e deve rivolgersi d'urgenza al procuratore del Re; il quale, nella stessa giornata, si presenta al tribunale, che ha diritto e dovere di giudicare in via d'urgenza; e se avrà piena fede, come l'avrei io, in uno attestato dell'alienista Verga, decreta immediatamente che il ricoverato sia posto fuori del manicomio.

In tal guisa, il termine è diminuito di molto; e non c'è da muovere lamento per questa parte, nè contro la diffidenza della legge verso i medici, nè contro le restrizioni poste alla liberazione di chi sia ritenuto indebitamente ricoverato.

La terza osservazione del senatore Verga, fino al punto in che potesse essere accolta dall'onor. ministro, io la farei mia.

Il senatore Verga desidera che non si faccia intensa quest'aria di sfiducia verso i medici, in quella parte tecnica in cui le esigenze del diritto, per salvaguardare la libertà, consentano di lasciar loro libero campo. E sono lieto che l'onor. ministro acconsenta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non acconsento, perchè non vi è sfiducia.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il concetto del senatore Verga è doppio.

In primo luogo ei dice: quando voi ci segnate dei limiti, necessariamente, pur non volendolo, intendete affermare che noi potremmo abusare delle nostre potestà.

Ora, se il signor ministro concorda nel dare un largo significato alla destinazione del comparto di cui al n. 2 dell'art. 26; con ciò stesso consente di togliere un vincolo che, circa alla destinazione al lavoro, egli avrebbe imposto, limitandolo, come dice il suo articolo, agli alienati in via di guarigione.

E di questo suo assenso, io mi sono felicitato con lui.

Nell'applicazione del citato articolo, al n. 1, il pensiero del senatore Verga si è incontrato pure con quello del signor ministro; il quale, consentendo di dare una interpretazione alle parole « un comparto di osservazione pei nuovi ammessi » non induttiva dell'obbligo del direttore d'inviare in tal comparto tutti, perfino cioè quelli la certezza della cui pazzia, secondo il senatore Verga, nessun dubbio fa sorgere; lascia per ciò stesso maggiori facoltà ai medici. Anzi e senatore Verga e ministro si sono intesi - consenziente l'Ufficio centrale - sull'eliminazione delle parole « pei nuovi ammessi ». E però si è ritenuto che vi sarà bensì un comparto di osservazione, ma in esso non si accoglieranno che quelli soltanto i quali in osservazione devono essere tenuti, non la totalità dei nuovi ammessi.

E così le modificazioni dei n. 1 e 2 conducono a questo: vanno in osservazione, o al lavoro detto a colonia - io direi nel comparto di lavoro che sarà diviso od associato, - tutti quelli che ci devono andare, non quelli soltanto o tutti appartenenti a categorie prestabilite. Osservazione a chi deve subirla; lavoro a chi riesce salutare.

Il dare questa libertà, pare a me cosa ragionevolissima e doverosa. E, se qualche parola ancor più significativa si volesse inserire per affermare il concetto di doverosa fiducia nell'elemento tecnico dei manicomi, il concetto in cui il senatore Verga ed il signor ministro pare sieno di accordo, per parte mia ne sarei lietissimo.

E qui chiudo la parte che si riferisce al senatore Verga. Permettete ora che risponda alla domanda di ripristinare il suo n. 3 dell'art. 26, fatta dal signor ministro.

In verità per questa parte il relatore deve fare una dichiarazione, cioè che egli è stato esageratamente ingenuo nel lavoro preparatorio della relazione.

La Commissione sarebbe stata inclinevole, nella sua maggioranza, di eliminare assolutamente qualunque obbligo alle provincie di provvedere a comparti per pazzi giudiziali.

La Commissione muoveva da questo concetto: quello dei manicomi criminali è servizio di Stato; onde non si può richiedere che, in tutti i mani-

comi che hanno o che avranno le provincie, ci abbia ad essere una sezione per il servizio dei giudicabili e dei condannati, divenuti pazzi, e perfino degli assoluti per pazzia. Cotesto è indiscutibilmente un servizio d'ordine pubblico, il quale non va proporzionato alle condizioni economiche e morali delle diverse provincie; un servizio anzi di cui le provincie più povere, perchè più mal sicure e più travagliate dalla delinquenza, maggior bisogno hanno; è servizio di pubblica sicurezza e di giustizia, e per ciò stesso non si misura, non si deve misurare in ragione della ricchezza: deve provvedervi, per altissima e mai contestata ragione sociale, esclusivamente lo Stato.

L'Ufficio centrale, nondimeno, unanime, allo stato delle cose in fatto di manicomi giudiziari in Italia, non contesta l'opportunità che un qualche locale, divisione, comparto nei manicomi pubblici, si destini per i più urgenti e momentanei bisogni della giustizia. Ma, quando vede che il Governo si vuol servire delle provincie e dei comuni, per soddisfare ad un proprio bisogno che è oggetto di suo solenne dovere; l'Ufficio centrale, per quanto sia stato tetragono nel respingere l'idea di quelle provincie la quali chiedono che lo Stato debba concorrere nella fondazione dei manicomi e nel mantenimento degli alienati; altrettanto è stato restio nell'accollare un debito, od onere alle provincie ed ai comuni, che assolutamente non risponde ai loro doveri, e molto meno ai loro mezzi.

Quindi intendevamo eliminare assolutamente il n. 3. Se non che si venne ad una transazione alla quale nessuno fu estraneo, eccetto il collega Bizzozero. Ad essa non fu estraneo nemmeno il signor ministro.

Ci si disse: ma non crediate che questo comparto porti una grave spesa, si tratterà di ricovero provvisorio, di qualcuno dei giudicabili o condannati i quali lontani dal manicomio giudiziario, abbiano bisogno di essere tenuti in osservazione.

Io non ne so niente, rispondeva il relatore, se un piccolissimo locale, una sola stanza, basti al bisogno; è una questione tecnica, non oso affermarmi competente nel risolverla. E di fatti c'era l'onorevole Bizzozero il quale sosteneva il contrario, voleva cioè il comparto.

Per caso egli era assente in quel momento;

ed allora, essendo tutti, Ufficio centrale e ministro d'accordo, venne inserito il n. 3 che prescrive l'obbligo di destinare o adattare « almeno una stanza » per gli alienati inviati in osservazione dall'autorità giudiziaria.

Ora l'Ufficio centrale, e segnatamente il relatore, declina la responsabilità della proposta di sostenere che, tecnicamente, la stanza basti; se questa si risolve in una specie di pozzo nel quale dovessero andare seppelliti coloro che hanno bisogno di osservazione e di cura, non è il relatore che propugnerà ciò.

Il signor ministro dice rimettiamo il comparto.

Il Senato può rimetterlo: ma l'Ufficio centrale è tuttavia in dovere di chiarire la questione.

Il sistema di accrescere gli aggravii degli enti locali fu respinto da noi. E, ove si fosse accettata di peso la proposta del signor ministro sulla natura ed intensità degli oneri che si minacciavano alle provincie, ed in parte non spregevole ai comuni; l'Ufficio centrale sarebbe stato sicuro che la legge avrebbe fatto naufragio.

Quindi si accettò il concetto economico, quantunque sventuratamente dal riguardo della beneficenza, forse crudele, di circoscrivere i provvedimenti ai pazzi che minacciano o sè stessi o la società.

Questo sistema porta ad una grande diminuzione nel numero di coloro che devono essere reclusi - adopero la parola: nella legge, essa sta male; ma in sostanza è la vera -; ed attendiamoci in conseguenza, dall'applicazione del famoso art. 81 della legge della pubblica sicurezza, e, per quanto poco possano entrarci, dall'applicazione degli articoli 1 e 55 della legge sulle Opere pie, attendiamoci dico l'adempimento di tutti quei doveri di carità legale dei quali non carichiamo gli enti locali. E ciò abbiamo fatto, quantunque, allo stato delle cose, sia supremamente contestabile la efficacia pratica di quelle disposizioni di legge.

Ma tutto questo pur avendo fatto, le provincie non si son tenute paghe; chè, alle antiche protestanti, altre se ne sono aggiunte, in tutto 22. Badi bene, onorevole signor ministro, tutte hanno inviato le loro petizioni, sulle quali un'ultima parola sarà detta nella discussione.

Abbiamo dunque ben 22 provincie che reclamano contro il progetto, non essendo soddisfatte della distribuzione che si è fatta delle spese tra provincie e comuni. Esse dicono: Voi v'ispirate a concetti indiscutibilmente morali e politici; esercitate la beneficenza; ma badate che i veri maleficiati sono i contribuenti, e specialmente i proprietari dei terreni e dei fabbricati.

Di ciò muove alto lamento la totalità delle provincie venete. Al loro coro si uniscono la provincia di Palermo, di Firenze, di Bologna, di Caserta, di Alessandria, di Cagliari ed altre; e tutte gridano contro la legge, benchè, come l'ha proposta l'Ufficio centrale, sia essa ridotta ai minimi termini, anzi, come dice qualcuno, ridotta ad uno scheletro.

Detto questo, l'Ufficio centrale abbandona al ministro e al Senato la facoltà di ristabilire o no il numero 3.

Per parte mia, credo proprio si commetterebbe un errore; anche perchè con ciò si metterebbe alle provincie che hanno i manicomi, e a quelle che non l'hanno, la prospettiva di una spesa di costruzione e di servizio che dovrà essere ingente; il che basterà a far ritardare la sistemazione dei locali e la creazione di nuovi manicomi.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sarò ingenuo, onor. Majorana, ma è meglio essere ingenuo che molto furbo; e la mia ingenuità mi porta fino al punto da credere che a torto le provincie si lagnano, perchè questa legge migliora le condizioni delle provincie.

Attualmente, onor. Majorana, i fatti stanno a carico delle provincie. Lei sa che noi sgraviamo le provincie, quindi a torto queste si lamentano; e mi duole che la parola autorevole del senatore Majorana possa far credere che si voglia mettere un nuovo aggravio alle provincie, mentre noi le sgraviamo.

Io debbo credere che l'onor. Majorana non ha mai visitato un manicomio, perchè se l'avesse visitato....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*..... Qualcuno e da ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*...L'avrà visitata da ministro, e si sa che quando la visita è fatta da ministro la cosa è ben diversa, perchè si vede soltanto il bello; io invece che non l'ho visitato da ministro, ho visto il bello e il brutto.

Non è lecito sperare che i manicomi come sono attualmente possano creare un comparto nuovo, come la scienza può prescrivere, per tenervi i folli criminali, e lo stesso si dica dei comparti d'osservazione e delle colonie per far lavorare i pazzi.

Contentiamoci del mediocre, quando non possiamo avere l'ottimo, ed i manicomi che esistono potranno facilmente e con poca spesa ridurre ed adattare i reparti che hanno.

Certo, ove si trattasse di un manicomio nuovo, questo dovrebbe sorgere nei modi che la legge prescrive, ma dovendosi adattare i manicomi vecchi, sarebbe davvero follia pretendere di più di quello che è fattibile.

Per una completa trasformazione dei manicomi occorrerebbero almeno tre anni.

Se si fa un calcolo dei pazzi che in tutta Italia potranno esser mandati in osservazione dal magistrato, o perchè hanno commesso reati o perchè minacciano di commetterne, si vedrà che il loro numero non è poi così grande da produrre una forte spesa alle provincie.

Quindi a me sembra che le osservazioni del relatore dell'Ufficio centrale non arrivino a proposito nè riguardo alle provincie nè riguardo alla spesa, perchè le provincie con questa legge vengono sollevate, e perchè la spesa che dovranno sopportare per adattare un compartimento, che sarà poi una sezione (ed il senatore Verga Andrea intende benissimo la differenza fra compartimento e sezione), non è tale da dover sgomentare.

Del resto è una necessità; come vuole l'onorevole Majorana che il Governo adesso costruisca di pianta dei manicomi penali?

Ma dovrebbe costruirne non uno solo, ma parecchi e in diversi punti del regno.

Ora non è possibile in questo momento di chiedere al Governo di fabbricare manicomi penali, come non è possibile chiedere che il Governo affronti grosse spese per le carceri.

Del resto l'onor. Majorana si spaventa di questa piccola spesa, mi consenta che la chiami piccola, e di quella anche piccola invasione che

lo Stato fa nei manicomi per l'esperimento dei folli penali.

Ma c'è ben altro che non ho fatto io e che pure è stato approvato.

Furono obbligati gli ospedali a trasformarsi in... non dico la parola, ma s'intende. Furono obbligati a ricevere certi ammalati... che non avevano il dovere di ricevere.

Non intendo con ciò di fare la critica di quello che si è fatto, ma fra quello che si è fatto in passato e quello che propongo io, cioè di far ricevere nei manicomi, un numero molto discreto di folli (perchè se li dividete per provincie, non saranno in media che 5 od 8 al massimo), c'è molta differenza.

Io conosco un manicomio che serve a 6 provincie. Ebbene, i folli mandati dal magistrato a questo manicomio sono stati sempre 8, 10, talvolta 12.

Moltiplichi, onor. Majorana, le 6 provincie e vedrà che non si arriva al centinaio. La prego quindi di volere per queste ragioni accettare la parte che riguarda il modo di ricoverare i folli penali; e quanto all'altra aveva già consentito all'onor. Verga di sopprimere le parole « in via di guarigione » e di lasciare le rimanenti.

Senatore GADDA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Mi pare che per le cose dette dall'onor. relatore, noi dovremmo proprio venire nella conclusione di accogliere la dizione del progetto ministeriale, perchè se l'onor. relatore avesse detto, per ragione della modificazione che l'Ufficio centrale propone, che una stanza basta, allora si potrebbe dire che è una questione più che altro di forma.

Ma invece ha detto una ragione del tutto opposta.

L'onor. ministro ha già risposto a questo; ha detto che ciò che lo spaventa è che la spesa sia a carico delle provincie. Io ho detto che la maggior parte dei manicomi ha già questo servizio e che le provincie non si spaventano per questo. Se l'onor. relatore parla di reclami di provincie e comuni, io mi tengo sicuro che essi non hanno da fare con questo articolo e che non riguardano affatto il riparto di questa spesa, tanto più che le provincie per questo riparto hanno inoltrato un ricorso al Governo.

Dunque se è la spesa a carico delle provincie

che deve spaventare; ma, chi la farà la spesa? Secondo il suo ragionamento la dovrebbe fare il Governo. E il ministro ha detto; ma dobbiamo fare tanti manicomi per questo? Si può lasciare il servizio senza provvedere? Dobbiamo provvedere.

Egli crede che basti una stanza, perchè altrimenti le provincie spenderebbero troppo.

D'altra parte questa stanza egli stesso dice implicitamente che non basta, perchè dal momento che dice che si tratta di una spesa grande, è segno che una stanza non basta; dunque se non basta facciamo un servizio serio, diamo ai manicomi questo dovere che adempiono già e non facciamo una lotta per una cosa che non vale la pena.

Io prego l'Ufficio centrale e prego il Senato di accogliere la proposta come è fatta nella lettera c del progetto ministeriale.

Senatore BARTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARTOLI. Devo dare al Senato qualche spiegazione intorno alla disputa sorta sulla locuzione del numero terzo dell'art. 26.

Io votai colla maggioranza dell'Ufficio centrale l'emendamento nel senso di sostituire alla parola « comparto » le altre: « almeno una stanza », nella convinzione che un locale anche limitato fosse più che sufficiente al bisogno.

È a notarsi infatti che i giudicabili alienati non devono rimanere stabilmente nel comparto d'osservazione.

Per essi è provveduto col disposto dell'articolo 37 lettera b, che tratta dei manicomi criminali.

Ivi è detto che saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari:

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia.

È adunque evidente che nel comparto di osservazione non debbano rimanervi gli alienati in modo stabile, ma soltanto transitoriamente e per breve tempo, dovendo poi essere trasferiti nel manicomio giudiziario.

Manifestandosi un'alienazione mentale in un detenuto, è necessario toglierlo dal carcere e depositarlo provvisoriamente in un manicomio vicino. Ma poichè questo caso non si verifica che molto raramente, basterà un comparto di

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

osservazione di poche stanze per accogliere in via provvisoria quel giudicabile alienato, che dovrà dopo alcuni giorni essere stabilmente depositato nel manicomio giudiziario per la cura necessaria.

Del resto io consentirei che invece di « comparto », secondo il testo ministeriale, o di « almeno una stanza », giusta l'emendamento dell'Ufficio centrale, si adoperasse la parola generica « un locale », che esprimerebbe un concetto intermedio fra le due proposte.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Si potrebbe dire « sezione ».

Senatore BARTOLI. Si, può adottarsi anche la parola « sezione » che risponderebbe allo stesso concetto.

PRESIDENTE. Domando al signor relatore se mantiene al n. 2 la frase: « possibilmente a colonia ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Al riguardo mi rimetto al signor ministro, perchè l'Ufficio centrale non l'aveva modificato ».

PRESIDENTE. Dobbiamo dire invece: « lavori campestri? »

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Si toglie la frase « in via di guarigione » e si lascia « un comparto possibilmente a colonia ».

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Domando al signor ministro ed all'Ufficio centrale se avrebbero difficoltà di modificare l'articolo in modo di non cagionare ad altri l'equivoco, che ha cagionato a me.

Io ho creduto che « tutti i nuovi ammessi » dovessero assoggettarsi ad osservazione. Proporrei che si dicesse: « Un comparto di osservazione per gli alienati che ne abbisognassero » o altra dizione simile.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io credo di avere indovinato il pensiero del senatore Verga. Egli non vorrebbe rimanesse il dubbio, cioè, se tutti i nuovi ammessi debbano andare nel comparto di osservazione.

Si potrebbero allora togliere le parole « per i nuovi ammessi » e lasciare le parole « un comparto di osservazione ». E così questo comparto

può essere per i nuovi ammessi, come per quelli che stanno nel manicomio.

Al numero 2 poi si dovrebbero togliere le parole « in via di guarigione ».

Al numero 3 sostituire le parole « una sezione » alle parole « un comparto »; eppoi togliere « pazzi » e sostituirvi « alienati », come si è fatto nelle altre parti.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. Non capisco perchè l'onorevole ministro al n. 3 sostituisca la parola « sezione » a « comparto ».

Si è detto « comparto » ai numeri 1 e 2 ed al 3 si cambia.

Ad ogni modo faccio formale proposta che il n. 3 rimanga nella formola precisa proposta dal Governo dapprima, cioè: Un comparto per i pazzi ecc. »

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. -Prego il senatore Gadda di riflettere che passa una differenza fra il comparto di osservazione e la sezione, dove debbono esser tenuti in osservazione i folli giudicabili o giudicati.

Il comparto di osservazione deve essere di una certa grandezza, perchè dovrà contenere un certo numero di folli che saranno tenuti in osservazione.

Il comparto invece, dove dovranno esser tenuti i folli giudicati o giudicabili, basta che sia sufficiente per 10, 12 o 15 pazzi; passa quindi una grande differenza tra il compartimento di osservazione per tutti gli alienati ed il compartimento che serve solamente per i giudicabili od i giudicati.

È per questa ragione, onor. Gadda, che ho consentito di sostituire alla parola « comparto » la parola « sezione ».

Date queste spiegazioni, io spero che l'onorevole senatore Gadda non insisterà.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non intendo come il ministro abbandoni le sue stesse proposte senza una sufficiente giustificazione.

Si è fatta una grande questione su questa parola « comparto ». Evidentemente il « comparto » è relativo al tutto in cui si fa il com-

parto. E perciò può essere più grande o più piccolo, una stanza come cento stanze secondo l'edificio a cui si applica; quindi, a me pare, che la parola comparto non obblighi ad avere delle grandi costruzioni.

D'altronde faccio riflettere che questa legge deve essere eseguita pei manicomi che si faranno o si modificheranno nel senso di questa legge.

Non è più questione ora di pregiudicare la questione che faremo dopo sopra i manicomi giudiziari, ma ad ogni modo come stato di fatto evidentemente le funzioni che verranno attribuite ai manicomi criminali per molto tempo rimarranno ai manicomi ordinari.

Quindi la parte che occorrerà per quell'uso non può essere tanto piccola.

Ora la parola comparto, ha una maggiore estensione che la parola stanza, mentre questa è compresa in quella.

E quindi permette ai manicomi che hanno mezzi di svilupparsi di aver vasti locali sufficienti alle loro funzioni, invece restringendo l'idea alla parola sostituita dall'Ufficio centrale voi vi private delle risorse che possono avere i manicomi, senza creare una differenza per i piccoli, per i quali la necessità fa la legge.

Io quindi pregherei l'onor. ministro, di mantenere la sua proposta e di non condisendere che si sostituisca una espressione che mentre non ha una significazione molto diversa pure in qualche modo pregiudica la questione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Rispondendo alle osservazioni del senatore Gadda, credevo di aver già persuaso, anche l'onorevole Vitelleschi, perchè ho spiegato, quando egli ha domandato la parola, che la differenza tra il comparto di esperimento per gli ammalati, dirò comuni, ed il comparto pei condannati, dalle statistiche che abbiamo, risulta piccola. Il numero infatti di coloro che sono inviati dal magistrato in esperimento prima della condanna oppure dopo la condanna, è poco notevole.

Dunque sarebbe inutile obbligare i manicomi a fare un fabbricato per destinarlo a questo servizio, perchè servirebbe per otto o dieci persone al massimo.

In un manicomio che rappresenta sei provincie, il massimo è stato di dodici.

E allora perchè spaventare colla parola « comparto » non solo gli onorevoli senatori, ma anche le provincie le quali immagineranno chi sa che cosa domandiamo?

La parola « sezione » è più modesta, ma non esclude, onorevole Vitelleschi, che possa essere più o meno grande la sezione, e possa essere capace di contenere venti ammalati, come di contenerne quaranta.

Infatti, se l'onorevole Vitelleschi ha visitato i manicomi, li avrà visti divisi per comparti e per sezioni, secondo le diverse infermità.

Dunque io lo prego di contentarsi della parola « sezione, » e non temere che con la parola « sezione » non vi sia il locale per contenere coloro che si debbono porre in esperimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io non voglio protrarre più in là questa discussione ed accetto le dichiarazioni fatte dell'onor. ministro e quindi anche le sue proposte.

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo venire ai voti.

Al n. 1 dell'art. 26 si propone la soppressione delle parole « pei nuovi ammessi », e ciò d'accordo fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Chi vuol mantenere queste parole è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Nel n. 2 dello stesso art. 26 invece di dire: « un comparto, possibilmente a colonia, ecc. » si propone di dire: « un comparto disposto possibilmente a colonia agricola ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nello stesso n. 2. si propone di sopprimere le parole « in via di guarigione ».

Chi intende che queste parole sieno soppresse non si alzi.

(Non è approvato).

Al n. 3, stesso articolo, si propone invece della parola « un comparto » di dire: « una sezione per gli alienati criminali, ecc. ».

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1892

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 26 così modificato.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. In nome dell'onor. presidente del Consiglio, prego il Senato di volere invertire l'ordine del giorno per domani, mettendo in principio di seduta il progetto di legge « Convenzione coll'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica », e l'altro: « Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso » che credo non porterà lunga discussione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor ministro di grazia e giustizia a nome del presidente del Consiglio, propone che domani si inverta l'ordine del giorno, che si cominci cioè col discutere per primi i progetti iscritti ai n. 2 e 3.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domani alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica;

Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al Comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Abolizione della servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Elenco di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 e 15).